OSSERVATORI SULLA GIUSTIZIA CIVILE

LA NEGOZIAZIONE ASSISTITA

PROGETTO DI VADEMECUM

INDICE

Premessa. **Gli osservatori sulla giustizia civile.** 004

1. **L'osservatorio sulla giustizia civile di Milano** 004
a cura di Debora Ravenna GMN Milano.

2. **Il gruppo mediazione dell'osservatorio sulla giustizia civile di Milano** 005
a cura di Orsola Arianna, Federica Invernizzi, Debora Ravenna GMN Milano.

3. Progetto di vademecum sulla negoziazione assistita e suo scopo. 006

3.1 **Quando ricorrere alla negoziazione: alternatività - esclusività di altre forme di ADR** 007
a cura di Federica Invernizzi GMN Milano.

3.2 La convenzione di negoziazione 008
a cura di Federica Invernizzi GMN Milano

3.3 La negoziazione assistita obbligatoria 008
a cura di Federica Invernizzi GMN Milano.

3.4 I procedimenti esclusi dalla condizione di procedibilità 008
a cura di Federica Invernizzi.

3.5 La negoziazione facoltativa in materia di famiglia 009
a cura di Federica Invernizzi GMN Milano.

Ulteriori contributi del Coordinamento della Conciliazione forense e dell'osservatorio sulla giustizia civile di Genova.

- *"La disciplina della negoziazione assistita"* avv. Fagiani, Osservatorio di Genova. 010
- "*Scheda sintesi ADR*", Osservatorio di Genova. 018

3.6 Gli obblighi dell'avvocato in negoziazione. 020
a cura di Federica Invernizzi GMN Milano

3.7 La procedura *a cura di Federica Invernizzi GMN Milano***.** 020

3.8 Credito d'imposta *a cura di Orsola Arianna GMN Milano*. 022

3.9 Focus materie negoziazione obbligatoria. 023

3.9.1 **Focus negoziazione in materia di richiesta somme** 024
a cura di Claudia Giustiniani GMN Milano.

3.9.2 **Focus negoziazione in materia di trasporto e sub trasporto** 024
a cura di Claudia Giustiniani GMN Milano.

3.9.3 **Focus negoziazione in materia di rca** 025

a cura di Orsola Arianna e Cinzia Pandiani

3.10 Focus negoziazione in materia di famiglia. 032

3.10.1. **Negoziazione assistita e pratica collaborativa nel diritto di famiglia** 032
a cura di Debora Ravenna GMN Milano.

Ulteriori contributi degli osservatori sulla giustizia civile di Milano e di Roma.

- *Negoziabilità dello status e negoziabilità degli assegni"*
di Maria Grazia Monegat Osservatorio sulla Giustizia civile di Milano. *034*
- *D.L. 132 del 2014 contenuti"* di Giuseppe Buffone

Osservatorio sulla Giustizia civile di Milano. 033

- *Vademecum sulla Negoziazione Assistita in materia di Famiglia D.L. 132/2014 convertito in L. 162/2014"*

di Franca Mangano, Paola Moreschini e Marina Petrolo Osservatorio sulla Giustizia civile di Roma gruppo mediazione e ADR 047

3.11 Statistiche e dati deposito accordi presso vari Ordini 056

3.11.1 **Introduzione:** *a cura di Orsola Arianna GMN di Milano*. 056

3.11.2 **Il progetto di monitoraggio di Milano. Raccolta dei dati** 057
a cura di Laura Rossi GMN di Milano.

3.12 Osservazioni conclusive: criticità. 066
a cura di Orsola Arianna GMN di Milano

***Allegato A* Normativa di riferimento** 069
a cura di Orsola Arianna, Emanuela Rizzo e Laura Rossi GMN di Milano.

***Allegato B* Giurisprudenza** *a cura di Orsola Arianna e Laura Rossi*. 070

Allegato C Modelli *a cura di Cinzia Pandiani, Debora Ravenna, Emanuela Rizzo*. 071

1° Modello - INVITO alla negoziazione.

2° Modello - CONVENZIONE di negoziazione assistita.

3° Modello - Facsimile MANDATO a negoziare - *da Osservatorio di Genova*

4° Modello – ORDINANZA EX ART. 3 D.L.132/2014, convertito nella L. 162/2014, in materia di pagamento somme – *da Ufficio del Giudice di pace di Monza.*

5° Modello – ORDINANZA EX ART. 3 D.L. 132/2014, convertito in L. 162/2014, in materia di RCA – *da Ufficio del Giudice di Pace di Monza.*

6° Modello – CONVENZIONE DI NEGOZIAZIONE ASSISTITA IN MATERIA DI FAMIGLIA - art. 6 D.L. 132/2014, convertito in L. 162/2014.

7° Modello – ACCORDO RAGGIUNTO DI CONVENZIONE DI NEGOZIAZIONE ASSISTITA IN MATERIA DI FAMIGLIA.

8° Modello - Trasmissione della convenzione di negoziazione assistita ai sensi dell'art. 6 D.L. 12 settembre 2014, n. 132 convenzione di negoziazione assistita ai sensi dell'art. 6 d.l. 132/2014, convertito in L. 162/2014.

GLI OSSERVATORI SULLA GIUSTIZIA CIVILE

Gli osservatori sulla giustizia civile sono aggregazioni nate spontaneamente in molti distretti giudiziari d'Italia allo scopo di favorire il confronto e la collaborazione tra i soggetti coinvolti nella gestione del processo – magistrati, avvocati, professori, personale dell'amministrazione giudiziaria – e di elaborare e sostenere scelte operative, pratiche e concrete, tese a migliorare la qualità e l'efficienza della giustizia civile. [1]

L'osservatorio sulla giustizia civile di Milano è nato nel 1993 a seguito di alcune riunioni seminariali tra giudici delle varie sezioni del Tribunale e della Corte d'Appello e avvocati dello stesso Foro, riunioni poi sfociate in incontri svolti a Milano, Torino e Bologna con la partecipazione di giudici e avvocati volti a **"verificare la possibilità di prassi uniformi nella conduzione dei processi civili"**.

La ricerca di **prassi comuni** è proseguita con varie iniziative – convegni, laboratori, redazione di protocolli - e con lo scambio di opinioni e materiali sui temi affrontati con realtà giudiziarie anche di altre sedi, attraverso la partecipazione agli incontri organizzati da altri Osservatori e la mailing list.

Una particolare attenzione è stata posta all'analisi degli orientamenti in materia di **liquidazione del danno alla salute**, con l'elaborazione nel 1996 di una proposta di nuove tabelle, modificatrici di quelle già in uso presso il Tribunale e con la predisposizione di un modello di quesito medico legale, poi diffusi tramite il Presidente del Tribunale. Nel 2014 sono state aggiornate le tabelle del danno non patrimoniale ed è stato elaborato un nuovo quesito medico-legale che tiene conto della legge "Balduzzi."

Le "tabelle milanesi" risultano adottate presso un gran numero di Uffici giudiziari anche di altri distretti e, come e' noto, la Corte di Cassazione ne ha confermato l'utilità, definendone l'applicazione su tutto il territorio nazionale, uno strumento equitativo "necessario" fino all'adozione di una disciplina normativa per tutti i casi di liquidazione del danno alla persona.

Sono molto attivi anche il **gruppo mediazione e negoziazione** ed il **gruppo Europa**.

La struttura dell'Osservatorio è sempre rimasta informale, risolvendosi nella convocazione di riunioni di volta in volta più o meno "allargate" a seconda dei temi in discussione e nella redazione e diffusione di elaborati, nonchè nella creazione di gruppi di lavoro specifici, con la realizzazione anche di un intenso coordinamento

---

1

Per saperne di più: "Gli Osservatori sulla giustizia civile e i protocolli d'udienza", a cura di Giovanni Berti Arnoaldi Veli, Il Mulino 2011.

con le iniziative delle altre sedi, coordinamento sfociato ogni anno - a partire dal 2006 - in una Assemblea nazionale degli Osservatori.

La ricerca di **prassi comuni** è continuata negli anni:

- febbraio 2006: Protocollo per i processi civili, integrato nel 2007 con nuove sezioni dedicate ai procedimenti di separazione e divorzio tra coniugi e all'ascolto del minore;
- nel 2008 e nel 2009 il gruppo esecuzioni ha sondato in varie riunioni le possibilità di un miglior coordinamento dell'attività dei vari attori del processo esecutivo (avvocati, magistrati, ufficiali giudiziari);
- luglio 2009: Protocollo per i processi avanti il Giudice di pace; Protocollo per i procedimenti ex artt. 155-317bis cc e Protocollo per i procedimenti ex artt 250 e 269 cc;
- nel 2011 il gruppo locazioni ha dato vita a riunioni per la elaborazione di protocolli specifici per la materia.

Il costante metodo di lavoro dell'Osservatorio - basato sul continuo e paritetico confronto tra identità professionali diverse ma accomunate dalla responsabilità di un funzionamento "ragionevole" della giurisdizione civile - ha poi negli ultimi anni portato alla consapevolezza della necessità di una **formazione comune di avvocati e magistrati**, che ha avuto come frutti:

- una specifica attenzione dell'Osservatorio all'introduzione sperimentale (a seguito di apposita Convenzione stipulata tra il Presidente dell'Ordine degli Avvocati e i Presidenti della Corte d'Appello e del Tribunale) del **tirocinio dei praticanti avvocati presso gli uffici giudiziari**, poi sfociata - nel corso del 2010 - nella discussione del progetto di **"Ufficio del Giudice"**, poi introdotto presso il Tribunale di Milano;
- un'articolata riflessione sul **raccordo tra atti difensivi e motivazione delle sentenze**, in particolare concretizzatasi nel corso del 2009 nella **organizzazione di un ciclo di laboratori** volti a saggiare in concreto la corrispondenza tra difese "concentrate" e motivazioni "essenziali" e, perciò, "rapide";
- nel corso del 2010 e del 2011 in particolare il **gruppo famiglia** dell'Osservatorio milanese ha poi proseguito i lavori con riferimento alla **"struttura per tipologia di controversia" degli atti difensivi** nei procedimenti avanti il Tribunale per i minorenni e nel relativo grado di appello;
- un costante monitoraggio degli ultimi sviluppi applicativi del **Processo Civile Telematico** succedutisi nel periodo 2009/2011;
- l'analisi della disciplina in materia di **mediazione** e di **negoziazione** e il monitoraggio sull'applicazione, svolti dal gruppo mediazione, cui partecipano anche professionalità esterne all'ambito giuridico;
- l'aggiornamento sulla **normativa europea** ed il raffronto fra le discipline dei diversi Paesi, soprattutto in materia di risarcimento del danno alla persona.

2. **Il Gruppo mediazione e negoziazione dell'osservatorio sulla giustizia civile di Milano.**

A seguito dell'entrata in vigore del D. L.vo 4 marzo 2010, n. 28, nel 2010 è nato - da una costola dell'Osservatorio - il "gruppo mediazione", di cui fanno parte avvocati, mediatori, giudici e professori.

Il gruppo, affrontando le criticità e difficoltà di applicazione del decreto sin da subito emerse, si è occupato

specificamente della raccolta e diffusione delle prime pronunce giurisprudenziali in materia di mediazione, della raccolta dei dati per verificare l'impatto del nuovo istituto sui flussi dei nuovi procedimenti nelle materie previste dall'art. 5 del D.Lgs. n. 28/2010, nonché dell'aggiornamento continuo e costante anche in relazione alla normativa Europea. E ciò è stato fatto anche attraverso la partecipazione alle riunioni organizzate dalla Formazione decentrata dei magistrati per l'elaborazione di orientamenti condivisi.

Per mettere questo lavoro a disposizione di tutti, sono stati elaborati dei volumetti, c.d. "*vademecum*", di rapida consultazione e taglio pratico, inseriti nella pagina dedicata all'osservatorio sulla giustizia civile di Milano del sito www.corteappello.mi.it e pubblicati sui siti dell'Ordine degli Avvocati di Milano e della Camera Arbitrale di Milano.

Nel 2012 sono stati realizzati il "Vademecum per la mediazione"[2] con l'obiettivo di fornire qualche nozione sull'istituto della mediazione e di informare circa le prime pronunce giurisprudenziali, e la "Ricerca presso le principali Compagnie assicurative in materia di mediazione"[3]; nel 2013 il "Vademecum sulla mediazione disposta dal giudice"[4] .

Ulteriori attività del gruppo mediazione sono state:

- Attività di sensibilizzazione e aggiornamento tramite l'organizzazione di convegni e laboratori, lo svolgimento di interviste con i giudici del tribunale civile di Milano, la partecipazione a riunioni di sezione, la comunicazione di normativa, precedenti giurisprudenziali ed articoli tramite mailing list.
- Valorizzazione dell'istituto della conciliazione in sede non contenziosa ex art. 322 c.p.c. avanti al Giudice di Pace[5].
- Creazione nel 2015 di una raccolta giurisprudenziale in materia di mediazione, costantemente aggiornata, e che sarà integrata con le pronunce in materia di negoziazione assistita. Consultabile al seguente link https://drive.google.com/open?id=0Byq6N6-K5a12fjVhbHJ0VHotbnhYdVZQTlE2VWhabG10QWtWbjlLN0ZQVmVkVGZ5dmZYYUE

A seguito dell'entrata in vigore della L.162/2014 sulla negoziazione assistita, il gruppo Mediazione ha esteso l'area di competenza anche a questo istituto ed ha anche modificato la denominazione in ***gruppo mediazione e negoziazione* dell'*osservatorio sulla giustizia civile di Milano*** (in breve *GMN*).

3. **Progetto di vademecum sulla negoziazione assistita e suo scopo.**

In vista dell'Assemblea Nazionale degli Osservatori di fine maggio 2016, il GMN sta lavorando al "Vademecum sulla negoziazione assistita", anche in collaborazione con i referenti degli Osservatori di Firenze, Roma e Genova.

---

[2] Il vademecum è stato predisposto dagli avv.ti Diamante Furci, Stefania Lattuille, Cinzia Pandiani, Debora Ravenna.

[3] La ricerca è stata condotta dalla dr. Orsola Arianna.

[4] Il vademecum è stato predisposto a cura della dr. Orsola Arianna, del dr. Giuseppe Buffone e dell'avv. Debora Ravenna.

[5] Quest'attività è stata svolta in particolare dall'avv. Cinzia Pandiani.

Il GMN, sulla scorta dell'opportunità di un lavoro più completo e utile per gli operatori del diritto, ha pensato di elaborare dapprima il presente progetto per poi integrarlo, dopo la predetta Assemblea Nazionale degli Osservatori, con gli ulteriori materiali che verranno prodotti, sì da fornire una guida il più dettagliata e fruibile possibile.

Il proposito è quello di:

- raccogliere le migliori prassi consolidate sul territorio nazionale;
- sciogliere le criticità emergenti dalla nuova disciplina;
- verificare gli orientamenti giurisprudenziali;

il tutto al fine di creare delle linee guida condivise.

3.1 Quando ricorrere alla negoziazione: alternatività - esclusione di altre forme di ADR.

L'introduzione della negoziazione assistita nell'ambito del decreto legge 12 settembre 2014 n. 132, poi convertito con modificazioni, dalla Legge 10 novembre 2014, n. 162 contenente misure di degiurisdizionalizzazione atte a definire l'arretrato in materia di processo civile, tra cui anche quella della "*traslatio iudici*" che prevede il trasferimento in sede arbitrale di processi pendenti innanzi all'autorità giudiziaria, rappresenta un ulteriore rafforzamento del manifesto intento del legislatore di indirizzare (ed in un certo senso anche di "educare") parti e professionisti verso sistemi di risoluzione delle liti alternativi al giudizio innanzi all'Autorità ordinaria.

Ciò specie se si considera che questa nuova procedura è stata introdotta a fronte dell'esistenza, ormai già da diversi anni, di altro strumento stragiudiziale, anch'esso previsto talvolta come condizione di procedibilità della domanda giudiziale, vale a dire della mediazione civile e commerciale disciplinata dal D.Lgs. 4 marzo 2010 n. 28.

Vale la pena soffermarsi, seppur brevemente, sulle differenze sostanziali dei due strumenti che, a parere di chi scrive, devono essere interpretati come due diverse opportunità per parti e professionisti, da scegliere per una soluzione intelligente della lite.

Il legislatore fuga ogni dubbio circa l'alternatività dei due strumenti all'art. 3, comma 1, del D.Lvo 132/2014 ove espressamente prevede che le materie oggetto della negoziazione assistita obbligatoria (RCA auto e domanda per pagamento somme fino ad un importo max di 50000) non sono quelle nelle quali la mediazione è prevista come obbligatoria dall'art. 5 comma 1 bis del D.Lgs. 28/2010, nonché all'art. 3, comma 5, D.Lvo 132/2014 ove espressamente prevede "*restano ferme le disposizioni che prevedono speciali procedimenti obbligatori di conciliazione e mediazione, comunque denominati. Il termine di cui ai commi 1 e 2, per materie soggette ad altri termini di procedibilità, decorre unitamente ai medesimi*".

Ciò premesso, mediazione e negoziazione hanno caratteristiche diverse, non fosse altro per l'assenza, che contraddistingue la procedura di negoziazione, di un soggetto terzo e imparziale rispetto alle parti, presente invece in mediazione. Ed invece nella negoziazione assistiamo ad una valorizzazione del ruolo del

professionista - avvocato, nelle cui capacità di abile negoziatore il legislatore mostra di riporre fiducia, imponendone l'assistenza obbligatoria per ciascuna parte affinché l'accordo possa costituire titolo esecutivo e titolo per l'iscrizione di ipoteca giudiziale.

Va da sé che l'attribuzione dell'efficacia esecutiva all'accordo di negoziazione - purché sottoscritto dalle parti alla presenza dei rispettivi avvocati - che costituisce una novità di rilevante portata nel nostro sistema giustizia, implica l'opportunità di sottolineare non solo i generici doveri deontologici dell'avvocato ma anche gli specifici doveri del professionista che ricorre alla negoziazione assistita previsti in modo puntuale dal legislatore. Ci si riferisce in particolare agli obblighi di lealtà e riservatezza e di certificare la conformità dell'accordo alle norme imperative ed all'ordine pubblico, che saranno successivamente oggetto del presente vademecum.

3.1 La convenzione di negoziazione.

Ai sensi dell'art. 2, comma 1, del D.Lvo 132/2014, la convenzione di negoziazione assistita da uno o più avvocati è un accordo mediante il quale le parti convengono di cooperare in buona fede e con lealtà per risolvere in via amichevole la controversia tramite l'assistenza di avvocati.

La negoziazione è obbligatoria quando previsto dalla legge e, facoltativa, negli altri casi. **Non possono in ogni caso essere oggetto di convenzione di negoziazione le controversie in materia di diritti indisponibili o in materia di lavoro.**

3.3. La negoziazione assistita obbligatoria.

Con riferimento ad un'azione relativa a una controversia in materia di risarcimento del danno da circolazione di veicoli e natanti nonché ad una domanda di pagamento, a qualsiasi titolo, di una somma non eccedente l'importo di euro 50.000, sussiste, a pena di improcedibilità, l'obbligo di una parte, per il tramite del suo avvocato, di invitare l'altra parte a stipulare una convenzione di negoziazione assistita.

La condizione di procedibilità si considera avverata se l'invito a stipulare una convenzione di negoziazione, non è seguìto, entro trenta giorni dalla sua ricezione, da adesione, se l'invito è seguìto da rifiuto ovvero quando è decorso il termine previsto dalle parti per l'espletamento della procedura, in ogni caso non inferiore ad un mese e non superiore a tre mesi, prorogabile per ulteriori trenta giorni su accordo delle parti (art. 2, comma 2, lett. a, D.Lvo 132/2014).

L'improcedibilità deve essere eccepita dal convenuto, a pena di decadenza, o rilevata d'ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza.

Il giudice quando rileva che la negoziazione assistita è già iniziata ma non si è conclusa fissa la successiva udienza dopo la scadenza del termine concordato dalle parti per l'espletamento della procedura, fermo restando il termine di cui all'art. 2, comma 2, lett. a, D.Lvo 132/2014) .

Se invece il giudice verifica che la negoziazione non è stata esperita assegna contestualmente alle parti il termine di quindici giorni per la comunicazione dell'invito.

3.4 I procedimenti esclusi dalla condizione di procedibilità.

L'invito a stipulare una convenzione di negoziazione assistita non è condizione di procedibilità (art 3, comma 3, D.Lvo 132/2014) nei seguenti casi:

- procedimenti per ingiunzione, inclusa l'opposizione;
- procedimenti di consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione amichevole della lite ex art. 696 bis c.p.c.;
- procedimenti di opposizione o incidentali di cognizione relativi all'esecuzione forzata;
- procedimenti in camera di consiglio;
- nell'azione civile esercitata nel processo penale.

L'invito a stipulare una convenzione di negoziazione assistita non è inoltre condizione di procedibilità,

- nelle controversie relative a contratti conclusi tra consumatore e professionista (art. 3. comma 1, ult. cpv., D.Lvo 132/2014);
- nei giudizi ove la parte può stare personalmente (art. 3, comma 7, D.Lvo 132/2014).

3.5 La negoziazione facoltativa in materia di famiglia.

L'art. 6 della legge in commento individua una serie di ipotesi afferenti alla materia della famiglia, nelle quali la convenzione di negoziazione assistita da almeno un avvocato per parte, opera per le soluzioni consensuali e precisamente si tratta dei casi di separazione personale, di cessazione degli effetti civili o di scioglimento del matrimonio, di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio. Rinviamo al prosieguo di questo *excursus*, la trattazione della negoziazione assistita in materia di famiglia.

******

Ulteriori contributi.

1. **La disciplina della negoziazione assistita Osservatorio di Genova avv. Fagiani.**
2. **Scheda sintesi ADR Osservatorio Genova.**

La disciplina della negoziazione assistita: inquadramento normativo

Avv. Attilio Fagiani

Il nuovo istituto della negoziazione assistita, delle cui origine e cronistoria ha parlato il collega avv. C. A. Calcagno, ha trovato ingresso nell'ordinamento giuridico italiano con il recente "decreto giustizia" (DL 132/2014 convertito con legge 162/2014) finalizzato a dettare *"misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell'arretrato in materia di processo civile"*

La nuova procedura di negoziazione assistita mira, nelle intenzioni della riforma, a portare fuori i contenziosi dalle aule dei tribunali, bloccando a monte l'afflusso dei processi costituendo un'alternativa stragiudiziale alla ordinaria risoluzione dei conflitti.

Rilevo come ancora detta normativa, al di là della bontà e/o necessità dell'istituto, è la conseguenza di una legiferazione, se non sommaria, sicuramente veloce e poco approfondita, dettata da ragioni che esulano dalla vera motivazione di dover e/o voler deflazionare l'enorme mole di contenzioso presente nei nostri tribunali (sul punto merita evidenziare come detta normativa manca a tutt'oggi della Relazione sull'analisi di impatto della Regolamentazione –AIR-: a stretto rigore e detto per inciso, il decreto legge non poteva essere portato nemmeno in Consiglio dei Ministri).

Il detto rilievo è importante in quanto in precedenza vi erano stati ben quattro disegni di legge[1], che vedremo nel prosieguo, due dei quali ancora ed a tutt'oggi, all'esame del parlamento e che seguono per buona parte la disciplina francese già esposta dal collega (in particolare in ordine alla caratteristica della volontarietà della procedura).

Al fine del corretto approccio all'istituto entrato in vigore ed al fine di sottolineare le differenze con i disegni di legge precedenti e ben più approfonditi anche in relazione alle

[1] Atto Camera 4376/11 (dec.)
Atto Senato n. 2774/11 (dec.)
Atto Senato n. 148/13 (?)
Atto Camera n. 1474/13 (?)

istituzioni ed associazioni anche di categoria che vi hanno partecipato ed a cui mi riferivo, è necessario partire dalla definizione che la legge reca di "negoziazione assistita".

L'art. 2 della legge in commento recita: *"La convenzione di negoziazione assistita da uno o più avvocati è* ***un accordo mediante il quale le parti convengono di cooperare in buona fede e con lealtà per risolvere in via amichevole la controversia tramite l'assistenza di avvocati iscritti all'albo*** *anche ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n.96". (slide n.ro 4)*

Evidenzio come nel nostro diritto privato non esisteva sino ad ora un negozio di tal fatta (slide n.ro 5), benché la giurisprudenza parla da decenni di obbligo di cooperazione sia nella fase delle trattative sia nella fase di esecuzione del contratto.

Per quanto riguarda la lealtà il riferimento non può che andare, in analogia, all'art. 1337 c.c. (comportamento secondo buona fede nelle trattative precontrattuali).

E ciò al di là di una atavica mentalità e posizione dell'avvocato che lo porta a spesso mantenere per sé, salvo esporle nei tempi dallo stesso ritenuti opportuni, situazioni, fatti e documenti inerenti la controversia. È chiaro che la negoziazione assistita come in parte la mediazione debbano portare noi avvocati ad un cambio di mentalità nell'ambito dello studio ed avvio di una pratica.

Quanto sopra precisato, alla luce del nuovo istituto oggi oggetto del presente Convegno, è dovere ed obbligo delle parti (in conseguenza di quella "buona fede e lealtà" citati nel testo normativo) di informare la controparte (slide n.ro 6)

A) delle circostanze rilevanti (invalidità o inefficacia di un futuro contratto),

B) dei vizi della cosa oggetto del contratto,

C) della inutilità della prestazione,

Elemento non certo marginale è la cooperazione perché il contratto sia efficace o comunque utile.

I colleghi non devono poi interrompere le trattative senza una ragionevole giustificazione.

Sulla procedura di negoziazione così come normata relazionerà successivamente il collega avv. C. Bruzzone, dovendo in questa mia relazione, come precedentemente rilevato, soffermarmi solo sull'inquadramento normativo in generale e come si è giunti alla odierna normativa.

Rammento come la negoziazione assistita sia stata varata con decreto–legge 12 settembre 2014, n. 132 convertito con la legge 10 novembre 2014, n. 162. (slide n.ro 7)

Mi soffermo qui sui contenuti per far comprendere come la disciplina originaria e di cui ai progetti in parte ancora all'esame della Camere erano ben differenti e con stretto riferimento alla disciplina francese come avevo già accennato.

Infatti tali progetti prevedevano che la negoziazione assistita: (slide n.ro 8)

- fosse azionabile solo se non si era adito il giudice o l'arbitro;
- l'istituto era volontario, perché come abbiamo visto e riferito precedentemente dal collega avv. C. A. Calcagno in Francia i MARL (*Mode alternative de reglement de litigies*) sono tutti volontari;
- può pattuirsi anche come clausola contrattuale;
- il termine per la procedura è da 1 a 4 mesi, prorogabile per altri 4 mesi: quindi diverso dall'attuale;
- gli avvocati designati, se autorizzati dalle parti, possono ricorrere all'ausilio di un terzo, consulente tecnico o avvocato esperto nella materia oggetto della controversia, mediatore designato da un organismo di conciliazione ovvero, nei casi relativi a n.a. e famiglia, all'ausilio di mediatore familiare abilitato.

Questa ultima previsione la reputo assai saggia ed opportuna ed è esemplificativa della disciplina francese.

I progetti ed indirizzi in argomento prevedevano inoltre (slide n.ro 9):

- Il titolo (il raggiunto accordo) diviene esecutivo solo se omologato dal giudice;
- è possibile l'impugnazione con rimedi civilistici;
- nel caso di mancato accordo, si può evitare la mediazione ;
- nell'invito va precisato che la mediazione è alternativa;

- molto interessante è la previsione delle possibilità di negoziazione anche nel procedimento arbitrale; ciò costituisce una innovazione dal momento che anche le leggi europee più recenti a tal proposito non prevedono la negoziazione, ma la conciliazione.

Nell'ambito dei progetti sull'Istituto in questione assai opportuna è la norma che non solo considera il gratuito patrocinio in caso di accordo omologato, ma prevede la retribuzione del legale. (slide n.ro 10)

Si stabiliscono poi nel progetto gli stessi benefici della mediazione in caso di accordo omologato (no registro, no bolli e credito di imposta).

Ancora è previsto l'obbligo dei consigli dell'ordine di formazione in merito alle procedure di negoziazione e di mediazione e alle relative tecniche di gestione del conflitto e di interazione comunicativa.

Brevemente esaminati i progetti che forse più opportunamente avrebbero regolato la materia, vediamo ore di confrontarci con quanto il legislatore ha ritenuto di mettere a disposizione per noi professionisti della materia esaminando parte della disciplina vigente ed inerente il quadro generale di detto Istituto, istituto sul quale, più in dettaglio, relazioneranno successivamente i Colleghi Bruzzone e Anna Maria Calcagno con un esame più analitico della normativa.

La normativa sulla n.a. ci presenta tre tipi di procedura (slide n.ro 11): una volontaria art. 2), una obbligatoria e sottoposta alla condizione di procedibilità art. 3) ed una altra riguardante i rapporti di famiglia (art. 6) (separazione, divorzio e cessazione degli effetti civili del matrimonio e modifica delle condizioni di separazione e divorzio) .

Gli elementi essenziali nella negoziazione volontaria di cui al citato art. 2 sono (slide n.ro 12):

1) la presenza obbligatoria di legali che assistono le parti e che hanno poteri di certificazioni della sottoscrizione delle firme dei loro clienti

2) la stipula della convenzione scritta che secondo il CNF può essere sostituita dall'invito quando vi sia adesione

3) la presenza di diritti disponibili

Elementi essenziali della negoziazione obbligatoria dal 9 febbraio 2015 e di cui all'art. 3 sono (slide n.ro 13):

1) la condizione di procedibilità rilevabile non oltre la prima udienza in riferimento alle specifiche due materie contemplate: il risarcimento del danno da circolazione di veicoli e natanti e la domanda di somme non eccedenti i 50.000 € per le materie che non siano soggette alla condizione di procedibilità della mediazione.

2) la possibilità di agire in via d'urgenza e in via cautelare in costanza di procedura e di trascrivere la domanda giudiziale

3) la presenza di legali assistenti che hanno poteri di certificazione della sottoscrizione delle firme dei loro clienti

Più in dettaglio possiamo dire che: (slide n.ro 14)

Sono escluse dalla negoziazione assistita le materie di cui all'art. 5 c. 1 bis ovvero:

Condominio

Diritti reali

Divisione

Successioni ereditarie

Patti di famiglia

Locazione

Comodato

Affitto di aziende

Risarcimento del danno derivente da responsabilità medica e sanitaria

Risarcimento da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità

Contratti assicurativi, bancari e finanziari.

Nulla toglie che comunque se non si ha di mira l'avveramento della condizione di procedibilità si possa addivenire ad una negoziazione volontaria. E viceversa non è precluso che si faccia una mediazione volontaria nelle materie coperte da negoziazione. Se non si raggiunge l'accordo è evidente che si debba tornare nell'alveo naturale qualora si voglia adire il giudice.

È bene quindi specificare come gli Istituti della n.a. e della mediazione hanno carattere di complementarietà e non di alternatività.

Sono poi esenti da n.a. le controversie da obbligazioni contrattuali tra consumatori e professionisti.

Non è necessaria poi la n.a. per le controversie oggetto dei procedimenti monitori.

Sono esclusi da n.a. (slide n.ro 15), oltre a quanto già visto in sede di materia di mediazione, i procedimenti in camera di Consiglio, l'azione civile nel processo penale, il 696 bis c.p.c.. le controversie per cui si può stare in giudizio personalmente ed in ultimo i procedimenti di opposizione o incidentali di cognizione per esecuzione forzata. (slide n.ro 15).

Vi voglio rammentare inoltre come la legge fa riferimento a "Speciali procedimenti di conciliazione o mediazione obbligatoria" e che quindi escludono la applicazione della n.a.(slide n.ro 16).

Quelli di mediazione obbligatoria li abbiamo testé visti; con riferimento ai procedimenti di conciliazione specifici che bisogna specificatamente azionare indico:

Conciliazione CO.RE.COM: art. 1 c. 11 legge 31 luglio 1997, n. 249

Conciliazione in materia di subforritura: art. 10 L. 18 giugno 1998 n. 192.

Conciliazione diritto d'autore: Art. 35 del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 68.

Conciliazione CONSOB: art. 27 c. 1 lett. a) L. 28 dicembre 2005, n. 262.

Mediazione nel turismo: art. 67 decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79

Conciliazione agraria: articolo 11 del decreto legislativo 1° settembre 2011 , n. 150.

Un ultimo breve accenno alla procedura di n.a. in materia di famiglia: qui abbiamo comunque una procedura a carattere volontario. (slide n.ro 17) che come accennato in precedenza riguardano la separazione, il divorzio, cessazione effetti civili del matrimonio e modifica delle condizioni)

La legge disciplina sostanzialmente tre ipotesi:

In mancanza di figli minori, di figli maggiorenni incapaci o portatori di handicap ovvero di figli non autonomamente autosufficienti, l'accordo eventualmente rinvenuto va al

Pubblico Ministero che se non rileva irregolarità comunica il nulla-osta agli avvocati che hanno dieci giorni per inviare l'accordo all'ufficiale di stato civile. (slide n.ro 18)

Seconda ipotesi: presenza di figli minori, di figli maggiorenni incapaci o portatori di handicap ovvero di figli non autonomamente autosufficienti. L'accordo eventualmente rinvenuto va al Pubblico Ministero entro 10 giorni. Il P.M. se non rileva irregolarità autorizza gli avvocati che entro 10 giorni devono inviare l'accordo all'ufficiale di stato civile. (slide n.ro 19)

Terza ipotesi: presenza di figli minori, di figli maggiorenni incapaci o portatori di handicap ovvero di figli non autonomamente autosufficienti. L'accordo eventualmente rinvenuto va al Pubblico Ministero entro 10 giorni. Se il P.M. ritiene l'accordo non nell'interesse dei figli entro 5 giorni invia l'accordo al presidente del tribunale ed il presidente fissa udienza di comparizione entro 30 giorni. (slide n.ro 20)

Rilevo come su detta ultima eventualità – nella circostanza che il PM dia parere negativo - vi sono le prime pronunce di merito di due tribunale ed in particolare (slide n.ro 21) :

Trib. Termini Imerese sent. del 24.03.2015

Il parere del P.M. non è vincolante

Il presidente del tribunale può anche ritenere che la convenzione soddisfi l'interesse del minore e sciogliere il matrimonio

Trib. Torino sent. del 15.01.2015

Il parere del P.M. è vincolante

il Presidente invita le parti a comparire per adeguarsi ai rilievi del P.M. e, solo in caso di esito negativo del tentativo, apre il procedimento di separazione/divorzio con il rito tradizionale.

L'accordo in materia di famiglia ha un contenuto peculiare e giusto quanto previsto dall'art. 6 della Legge in commento gli avvocati devono dare atto: (slide n.ro 22)

- hanno tentato di conciliare le parti,
- le hanno informate dell'importanza per il minore di trascorrere tempi adeguati con ciascuno dei genitori,

- le hanno informate della possibilità di esperire mediazione familiare.

Un ultimo accenno alle questioni pratiche: (slide n.ro 23)

Per il divorzio la data di separazione per la decorrenza termine è quella prevista dall'accordo di n.a., a prescindere dalla nuova disciplina.

Non è possibile avere un solo legale per la soluzione del conflitto coniugale.

Il comune competente a ricevere l'accordo è quello dove il matrimonio è stato iscritto o trascritto.

Non è chiaro come possa avvenire la trasmissione dell'accordo al Comune.

Un ultimo rilievo riguarda l'art. 11 della legge in argomento la quale obbliga i difensori che sottoscrivono l'accordo raggiunto tra le parti a seguito della convenzione a trasmetterlo in copia al Consiglio dell'Ordine circondariale del luogo ove l'accordo è stato raggiunto ovvero presso il Consiglio dell'Ordine presso cui è iscritto uno degli avvocati.

Genova, 25 Maggio 2015

Scheda di sintesi ADR - Osservatorio di Genova.

I diversi tipi di ADR in Italia in rapporto al processo e alle forme giudiziali di conciliazione.

La legislazione italiana prevede diverse forme di ADR.

In linea molto generale, possono essere illustrate come segue:

a. accordi consensuali di transazione di cui all'articolo 1956 del codice civile;

b. mediazione, quando le parti si rivolgono ad una terza parte indipendente per risolvere la loro controversia, giungendo così ad un accordo;

c. Negoziazione assistita. Si precisa che il legislatore ha previsto che per alcune materie la mediazione e la negoziazione assistita siano condizione di procedibilità. La legge di stabilità 2015 ha previsto, infine, obbligo negoziazione assistita anche in materia di autotrasporto.

d. Arbitrato come mezzo di risoluzione delle controversie in alternativa alla decisione giudiziaria, previsto dall'articolo 806 del codice di procedura civile.

e. Conciliazione giudiziaria o extragiudiziaria (ad esempio quella prevista dagli articoli 183, 320 e 322 del codice di procedura civile).

Tra le forme di conciliazione non contenziosa obbligatoria vi sono alcune forme che sono disciplinate da leggi speciali, le quali prevedono il tentativo di conciliazione come condizione di procedibilità:

- Conciliazione nati CO.RE.COM, che in materia di telecomunicazioni;
- Conciliazione in materia di diritto d'autore;
- Conciliazione nanti CONSOB, in questa, a differenza della mediazione la negoziazione assistita non può essere alternativa
- mediazione in ambito TURISTICO, se la clausola di mediazione obbligatoria è sottoscritta dal turista
- Legge 11 maggio 1990 n. 108 recante conciliazione extragiudiziale sulle controversie in materia di diritto del lavoro (sindacali o amministrative). Si precisa che tale forma non è più condizione di procedibilità della domanda giudiziale. Si precisa che attualmente si preferisce utilizzare la contrattazione, regolamentata nei DDL lavoro;
- Legge 29 dicembre 1993, n. 580 concernente l'istituzione di commissioni arbitrali e conciliative presso le Camere di Commercio;
- Legge 18 giugno 1998, n. 192 sulla conciliazione e l'arbitrato in materia di subfornitura nelle attività produttive;
- Legge 2 marzo 1963, n. 320, in materia agraria;
- Il Dlgs 165 del 2001 art. 1, comma II, prevede che Amministrazione pubblica è tenuta ad affidare la convenzione di negoziazione alla propria Avvocatura distrettuale;
- Legge 1766 del 1927: è previsto un tentativo di conciliazione in materia di usi civici.
- Legge n. 17775 del 1933: è previsto un tentativo di conciliazione in materia di acque pubbliche.

Vi sono poi forme più spontanee e non regolate dallo Stato. A titolo di esempio si citano i Consigli di Conciliazione e arbitrato Telecom-Italia e l'Ombusdman bancario.

Le forme giudiziarie di conciliazione giudiziaria sono:

- Articolo 185/185 bis cpc del codice di procedura civile: prevede il tentativo facoltativo di conciliazione che può essere rinnovato nel corso del giudizio (che può essere tentato dal giudice nella prima udienza di comparizione delle parti "quando la natura della causa lo consenta", art. 183 del codice di procedura civile). Il giudice quando tenta di conciliare le parti non deve in alcun modo condizionare la loro volontà, né deve anticipare il proprio convincimento, deve invece prospettare alle parti l'opportunità e la possibilità di addivenire ad un accordo senza però svolgere un ruolo attivo (per salvaguardare il proprio ruolo di terzietà ed imparzialità). Se le parti raggiungono l'accordo firmano il verbale di conciliazione davanti al giudice. Tale verbale, come anche nella mediazione e nella negoziazione, costituisce titolo esecutivo e determina la cancellazione della causa dal ruolo.
- Articolo 420 del codice di procedura civile: il giudice del lavoro può tentare sempre la conciliazione nell'ambito del processo del lavoro, sia se la natura del diritto è disponibile che indisponibile.
- Articolo 447 bis del codice di procedura civile: è previsto un tentativo di conciliazione in materia di locazione.
- Articoli 707 e 708 del codice di procedura civile: in materia di controversie relative alla separazione personale tra coniugi è previsto un tentativo obbligatorio di conciliazione dei coniugi da parte del Presidente del Tribunale. Si precisa che di recente è stata prevista anche una forma di negoziazione assistita in materia di famiglia.

Le forme di conciliazione sopraindicate si applicano per la soluzione di conflitti in tutte le situazioni ipotizzate.

Nelle forme di conciliazione non contenziosa l'assistenza legale è facoltativa e non obbligatoria, le spese sono contenute, non è possibile ottenere il beneficio del gratuito patrocinio e l'accordo raggiunto può essere portato immediatamente in esecuzione.

Nelle forme di conciliazione contenziosa , invece, l'assistenza legale è obbligatoria e se la parte ha ottenuto il beneficio del gratuito patrocinio per il processo, esso si estende anche alla fase conciliativa.

Gli organismi di conciliazione sono in genere affidabili anche sotto il profilo della riservatezza, alla osservanza della quale essi sono tenuti in base alla legge italiana sulla tutela della privacy.

Le parti possono prevedere nel contratto da esse stipulato di ricorrere a forme di conciliazione prima di rivolgersi al tribunale.

Tale clausola però, non può precludere il ricorso all'autorità giudiziaria ordinaria.

L'accordo con cui le parti definiscono la loro controversia in sede di conciliazione è vincolante per loro. Se esso non viene spontaneamente osservato, può essere eseguito coattivamente.

3.6. Gli obblighi dell'avvocato in negoziazione.

L'accordo di negoziazione, auspicabilmente raggiunto dalle parti costituisce titolo esecutivo e per l'iscrizione di ipoteca giudiziale, a condizione che venga sottoscritto dalle parti e dagli avvocati che le assistono. La convenzione è conclusa con l'assistenza di uno o più avvocati (art 2, comma 5, D.lvo 132/2014). Pare appropriato dunque soffermarsi sugli **obblighi** che gli **avvocati** hanno all'interno della procedura, senza tuttavia tralasciare di menzionare anche gli obblighi deontologici generali previsti per l'avvocato e dunque anche all'interno di questa procedura. Con riferimento a questi ultimi, si ricordano:

- Dovere di competenza (art. 14 CD).
- Dovere di aggiornamento e formazione continua (art. 15 CD).
- Dovere di informazione.
- Dovere di diligenza.
- Dovere di lealtà.

Con specifico riferimento alla negoziazione assistita, gli avvocati hanno i seguenti doveri:

- **Obbligo di informativa (art. 2, comma 7, D.Lvo 132/2014)** - All'atto del conferimento dell'incarico, l'avvocato deve informare il cliente della possibilità di ricorrere alla convenzione di negoziazione assistita.

- Dovere di certificazione dell'autografia delle sottoscrizioni (art. 2, comma 6, D.Lvo 132/2014) - Gli avvocati certificano l'autografia delle sottoscrizioni apposte alla convenzione sotto la propria responsabilità professionale.

-Dovere di certificare la conformità dell'accordo alle norme imperative e all'ordine pubblico (art. 5, comma 2, D.Lvo 132/2014).

- Dovere di non impugnare accordo alla cui redazione ha partecipato (art. 5, comma 4, D.Lvo 132/2014) La legge prevede che costituisce illecito deontologico per l'avvocato impugnare un accordo alla cui redazione ha partecipato.

-Obblighi di lealtà e riservatezza (art. 9, comma 2, D.Lvo 132/2014). Gli avvocati (ed anche le parti) devono comportarsi con lealtà e tenere riservate le informazioni ricevute. Le dichiarazioni rese e le informazioni acquisite nel corso del procedimento non possono essere utilizzate nel giudizio avente in tutto o in parte il medesimo oggetto.

-Dovere di trasmettere copia dell'accordo al COA (art. 11, comma 1, D.Lvo 132/2014). I difensori che sottoscrivono l'accordo raggiunto dalle parti a seguito della convenzione sono tenuti a trasmetterne copia al Consiglio dell'ordine circondariale del luogo ove l'accordo è stato raggiunto, ovvero al Consiglio dell'ordine presso cui è iscritto uno degli avvocati.

3.7 La procedura.

La negoziazione assistita si articola in due atti: la convenzione e l'accordo.

La convenzione di negoziazione è preceduta da un invito a stipularla che deve indicare **l'oggetto della**

controversia.

La certificazione dell'autografia della firma apposta all'invito avviene ad opera dell'avvocato che formula l'invito.

Si rammenta che, nel caso di condizione di procedibilità, questa si considera avverata se l'invito non è seguito da adesione, se l'invito è rifiutato nel termine di trenta giorni dalla sua ricezione ovvero quando è decorso il termine previsto dalla legge per l'espletamento della procedura.

La legge prescrive l'obbligo di invitare alla stipula di una convenzione di negoziazione ma -, prevedendo anche che l'invito debba obbligatoriamente contenere l'avvertimento che la mancata risposta entro trenta giorni dalla ricezione o il suo rifiuto può essere valutato dal giudice ai fini delle spese del giudizio e di quanto previsto dagli articoli 96 e 642, primo comma, del codice di procedura civile, - dà un chiaro indirizzo e orientamento di come, secondo il legislatore, i professionisti debbano indirizzare/abituare le parti ad agire per una efficace soluzione della loro lite nonché in un'ottica deflattiva del contenzioso e conseguentemente, in un miglioramento generale del sistema giustizia.

Anche la dichiarazione di mancato accordo è certificata dagli avvocati designati.

La convenzione di negoziazione ha un contenuto obbligatorio previsto all'articolo 2, comma 2, lett a) e b), D.Lvo 132/2014. In particolare, deve precisare:

1) il termine per l'espletamento della procedura (in ogni caso non inferiore ad un mese né superiore a tre mesi, prorogabili - su accordo delle parti - per ulteriori trenta giorni);
2) l'oggetto della controversia;

La convenzione di negoziazione è redatta, a pena di nullità, in forma scritta.

3.8 Il credito d'imposta.

Nel corso del suo intervento all'inaugurazione dell'anno giudiziario del Consiglio Nazionale Forense, tenutosi a Roma giovedì 3 marzo 2016, il guardasigilli Andrea Orlando ha ricordato che: "*Nel 2015 abbiamo proseguito con l'opera di agevolazione degli strumenti di degiurisdizionalizzazione. Sono state previste forme di incentivazione fiscale, della negoziazione assistita e dell'arbitrato. Con i meccanismi introdotti si riconosce alle parti un credito di imposta – sul modello di quello già previsto per la mediazione – per i compensi corrisposti agli avvocati abilitati nel procedimento di negoziazione assistita o per i compensi pagati agli arbitri nei procedimenti previsti dal decreto-legge 132/2014. La legge di stabilità 2016 ha reso permanente, a partire dal 2016, il sistema di agevolazione fiscale".*

Infatti, con decreto del 23 dicembre 2015 (pubblicato sulla "Gazzetta Ufficiale" n. 5 dell'8 gennaio 2016) del ministero della Giustizia di concerto con il ministero dell'Economia e delle finanze sono state stabilite le modalità e la documentazione da inviare con la richiesta del credito di imposta, nonché sono stati determinati i controlli sull'autenticità della stessa.

Alle parti che:

- corrispondono, o che hanno corrisposto nell'anno 2015, il compenso agli avvocati abilitati ad assisterli nel procedimento di negoziazione assistita
- corrispondono, o che hanno corrisposto, nel medesimo periodo, il compenso agli arbitri designati in esito al trasferimento della controversia pendente dinanzi all'autorità giudiziaria in sede di arbitrato forense

è riconosciuto, in caso di successo della negoziazione, ovvero di conclusione dell'arbitrato con lodo, un credito di imposta commisurato al relativo compenso fino a concorrenza di 250 euro.

Questa misura era stata introdotta, in via sperimentale, dall'articolo 21-bis del decreto legge 83/2015 come inserito dalla legge di conversione n. 132/2015 entrata in vigore il 21 agosto 2015. Con la legge di stabilità 2016 il citato articolo 21-bis è stato modificato rendendo strutturale l'incentivo fiscale (articolo 1, comma 618, legge 208/2015, in vigore dal 1° gennaio 2016). La modifica è stata introdotta proprio per sollecitare un più largo ricorso ai nuovi strumenti di *degiurisdizionalizzazione*.

Il tetto di spesa è stato fissato in 5 milioni di euro dall'anno 2016 (da attingere al Fondo Giustizia 2015/2017).

Al fine di poter godere del beneficio fiscale, il ministero della Giustizia comunicherà all'interessato, entro il 30 aprile 2016, l'importo del credito di imposta effettivamente spettante in relazione a ciascuno dei procedimenti, determinato in misura proporzionale alle risorse stanziate. Il ministero della Giustizia trasmetterà, in via telematica, all'Agenzia delle Entrate l'elenco dei beneficiari e i relativi importi a ciascuno comunicati.

Il credito di imposta dovrà essere indicato nella dichiarazione dei redditi per l'anno 2015 e sarà utilizzabile, a decorrere dalla data di ricevimento della comunicazione del ministero della Giustizia, in compensazione nonché, da parte delle persone fisiche non titolari di redditi di impresa o di lavoro autonomo, in diminuzione delle imposte sui redditi. Il modello F24 dovrà essere presentato esclusivamente tramite servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate, pena il rifiuto del versamento.

Il richiedente dovrà compilare per ciascuna procedura definita con negoziazione o arbitrato, l'apposito "*form*" che sarà disponibile dal 10 gennaio 2016 in una apposita area del sito web del ministero della Giustizia. La richiesta dovrà essere inoltrata dall' 11 gennaio 2016 all' 11 febbraio 2016, a pena di decadenza.

Alla richiesta dovrà allegare:

- copia dell'accordo di negoziazione assistita e prova della trasmissione dello stesso al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati ovvero copia del lodo arbitrale che ha concluso il relativo procedimento oltre che copia del provvedimento giudiziale di trasmissione del fascicolo
- la copia della fattura relativa alla prestazione effettuata da parte dell'avvocato e dell'arbirto
- copia della quietanza, del bonifico, dell'assegno o di altro documento che attesti l'effettiva corresponsione del compenso nell'anno 2015
- copia del documenti di identità del richiedente

L'esito della richiesta sarà poi comunicato dal ministero della Giustizia (Dag) – con le modalità che saranno pubblicate online sul medesimo sito web www.giustizia.it) entro il 30 aprile 2016 che determinerà l'importo del credito di imposta effettivamente spettante.

Dovranno essere i Consigli degli ordini forensi a trasmettere trimestralmente al ministero della Giustizia l'elenco degli accordi di negoziazione loro comunicati.

Il credito di imposta sarà revocato in caso di accertamento della insussistenza dei requisiti soggettivi e oggettivi fissati nel decreto e di non veridicità o la incompletezza della documentazione prodotta, comportando il recupero del beneficio indebitamente fruito, maggiorato di interessi e sanzioni.

E' stato altresì previsto che l'Agenzia delle entrate trasmetta al ministero della Giustizia, entro il mese di marzo 2017, l'elenco dei soggetti che hanno utilizzato il credito di imposta con i relativi importi e che comunichi anche eventuali indebite fruizioni accertate.

Come noto, l'articolo 11 del D.L. 132 ha disposto che "i difensori che sottoscrivono l'accordo raggiunto dalle parti a seguito della convenzione sono tenuti a trasmetterne copia al Consiglio dell'Ordine circondariale del luogo ove l'accordo è stato raggiunto, ovvero al Consiglio dell'Ordine presso cui è iscritto uno degli avvocati".

La norma già affidava al Consiglio Nazionale Forense il compito di provvedere con cadenza annuale al monitoraggio delle procedure assistite e di trasmetterne i dati al Ministero della Giustizia.

A tali fini il CNF, con circolare n. 11-C-2015, ha messo a disposizione due diversi questionari di rilevazione dei dati:

- il primo questionario deve essere compilato a cura dell'avvocato e - unitamente alla copia dell'accordo raggiunto dalle parti a seguito della convenzione di negoziazione assistita - deve essere depositato presso la Segreteria dell'Ordine (Ufficio Protocollo) o trasmesso all'indirizzo PEC consiglio@cert.ordineavvocatimilano.it.
- il secondo questionario è attinente all'attività complessivamente svolta dall'avvocato in materia di negoziazione assistita da settembre 2014 a dicembre 2015 e deve essere depositato presso la Segreteria dell'Ordine (Ufficio Protocollo) o trasmesso all'indirizzo PEC consiglio@cert.ordineavvocatimilano.it, entro il 31 gennaio 2016.

3.9 Focus materie negoziazione obbligatoria.

3.9.1. Focus negoziazione in materia di richiesta somme.

Due sono i casi in cui una parte ha l'obbligo, a pena di improcedibilità della domanda, di invitare, tramite l'avvocato, l'altra parte a stipulare una convenzione di negoziazione assistita:

1) quando si vuole esercitare in giudizio un'azione in materia di risarcimento del danno da circolazione di veicoli e natanti (non più rientrante tra i casi di mediazione obbligatoria dopo la riforma operata dal d.l. n. 69 del 2013, convertito in l. n. 98 del 2013);

2) quando si vuole proporre in giudizio una domanda di pagamento a qualsiasi titolo di somme non eccedenti 50.000 euro, ad eccezione delle controversie assoggettate alla disciplina della c.d. mediazione obbligatoria.

In ogni caso la negoziazione **non è** condizione di procedibilità della domanda giudiziale quando la parte può stare in giudizio personalmente vale a dire innanzi al Giudice di Pace in tutte le cause di **valore inferiore a**

1.100 euro così come non lo è per le controversie concernenti obbligazioni contrattuali derivanti da contratti conclusi tra professionisti e consumatori (art. 3 legge 162/14) e nelle cause che hanno ad oggetto **diritti indisponibili**, quale ad esempio il diritto agli alimenti, che scaturisce dai rapporti familiari.

Si tratta delle ipotesi di negoziazione assistita obbligatoria, che ricalcano, a livello di disciplina, le previsioni in tema di c.d. mediazione obbligatoria e come per quest'ultima, infatti, in relazione a talune fattispecie il procedimento di negoziazione assistita deve essere esperito a pena di improcedibilità della domanda giudiziale e non si applica con riferimento ad alcuni procedimenti quali:

a) i procedimenti per ingiunzione, inclusa l'opposizione;

b) i procedimenti di consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite di cui all'articolo 696 bis del codice di procedura civile;

c) i procedimenti di opposizione o incidentali di cognizione relativi all'esecuzione forzata;

d) i procedimenti in camera di consiglio;

e) i procedimenti riguardanti l'azione civile esercitata nel processo penale.

Inoltre, l'obbligatorietà dell'esperimento del procedimento di negoziazione assistita non preclude la concessione di provvedimenti urgenti e cautelari, né la trascrizione della domanda giudiziale.

3.9.2. Focus negoziazione in materia di trasporto e sub-trasporto.

La Legge di stabilità 2015 (legge n. 190/2014), dall'1/01/2015, ha aggiunto un nuovo caso di negoziazione assistita "obbligatoria" (condizione di procedibilità della domanda giudiziale) ai casi già previsti dal d.l. n. 132/2014. Si tratta delle controversie in materia di contratto di trasporto o di sub-trasporto.

Dispone, infatti l'art. 1, comma 249 della L.190/2014: "*Costituisce condizione dell'esercizio in giudizio di un'azione relativa a una controversia in materia di contratto di trasporto o di sub-trasporto l'esperimento del procedimento di negoziazione assistita da uno o più avvocati di cui al capo II del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014, n. 162, cui si rinvia per la disciplina del procedimento stesso.*

Se le parti, con accordo o nel contratto, prevedono la mediazione presso le associazioni di categoria a cui aderiscono le imprese, la negoziazione assistita esperita si considera comunque valida".

Sul punto vi è stata la necessità di ricostruire il portato normativo, secondo cui anche qualora le parti in lite abbiano previsto il ricorso alla mediazione, esperendo invece la negoziazione assistita, la stessa rimane comunque legittima, a prescindere dal fatto che si è seguita una procedura diversa rispetto a quella prevista nel contratto o nel separato accordo.

La norma prosegue prevedendo che "*le disposizioni di cui al presente comma non si applicano per l'attivazione dell'azione diretta di cui all'articolo 7-ter del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286*".

Il testo del richiamato art. 7-ter del d.lgs 21 novembre 2005, n. 286 (*Disposizioni per il riassetto normativo in materia di liberalizzazione regolata dell'esercizio dell'attività di autotrasporto* e successive modificazioni)

dispone: 1. "*Il vettore di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), il quale ha svolto un servizio di trasporto su incarico di altro vettore, a sua volta obbligato ad eseguire la prestazione in forza di contratto stipulato con precedente vettore o direttamente con il mittente, inteso come mandante effettivo della consegna, ha azione diretta per il pagamento del corrispettivo nei confronti di tutti coloro che hanno ordinato il trasporto, i quali sono obbligati in solido nei limiti delle sole prestazioni ricevute e della quota di corrispettivo pattuita, fatta salva l'azione di rivalsa di ciascuno nei confronti della propria controparte contrattuale. È esclusa qualsiasi diversa pattuizione, che non sia basata su accordi volontari di settore*".

La nuova condizione di procedibilità è pertanto esclusa, come dispone *expressis verbis* l'ultima parte del comma 249, per l'azione diretta di cui all'art. 7-ter del d.lgs. n. 286/2005, ossia quella del vettore che svolge un servizio di trasporto su incarico di un altro, a sua volta obbligato alla prestazione in forza di contratto stipulato con precedente vettore o direttamente con il mittente, inteso quale mandante effettivo della consegna.

3.9.3. Focus negoziazione in materia di rca.

Dal 9 febbraio 2015 il d.l. n. 132/2014, convertito nella l. n. 162/2014, ha introdotto nell'ordinamento italiano l'istituto della negoziazione assistita, ispirato all'analogo modello francese. Il nuovo istituto, analogamente alla possibilità di trasferimento in sede arbitrale dei procedimenti pendenti, ed alla mediazione civile e commerciale, ha lo scopo dichiarato dal legislatore di ridurre il ricorso al sistema giustizia, sempre più percepito come risorsa limitata da riservare alle vertenze non altrimenti risolvibili.

La negoziazione assistita attraversa le seguenti fasi:

- obbligo di informativa (dover deontologico) da parte dell'avvocato al proprio cliente della possibilità di ricorrere alla convenzione di negoziazione assistita;
- l'invito alla controparte, tramite il proprio legale, a stipulare la convenzione di negoziazione, con effetti sospensivi ed interruttivi sulla prescrizione e decadenza dei diritti coinvolti nell negoziazione;
- stipula della convenzione di negoziazione;
- dichiarazione di mancato accordo ovvero stipulazione di accordo sottoscritto dalle parti e dagli avvocati che le assistono e che certificano sia l'autografia delle firme che la conformità ale norme imperative e all'ordine pubblico;
- deposito dell'accordo presso l'Ordine degli Avvocati.

L'accordo costituisce titolo esecutivo per l'iscrizione di ipoteca giudiziale e deve essere integralmente trascritto nel precetto ai sensi dell'art. 480, 2° comma, c.p.c.

In base all'art 3 del d.l. n. 132/2014 *"l'esperimento del procedimento di negoziazione assistita è condizione di procedibilità della domanda giudiziale"* per le azioni riguardanti:

- il risarcimento del danno da circolazione dei veicoli e dei natanti
- domande di pagamento a qualsiasi titolo di somme, non eccedenti i 50.000,00 € e superiori di 1.100,00 € (controversie per le quali la parte può stare in giudizio personalmente)

Con la legge di stabilità 2015, la negoziazione assistita è divenuta condizione di procedibilità anche in materia di contratti di trasporto e sub-trasporto (art. 1, comma 249, L. 190/2014)

Cenni sulla disciplina del Codice delle Assicurazioni (CdA)

L' art. 148 co 1 CdA recita: "*Per i sinistri con soli danni a cose, la richiesta di risarcimento deve recare l'indicazione degli aventi diritto al risarcimento e del luogo, dei giorni e delle ore in cui le cose danneggiate sono disponibili, per non meno di cinque giorni non festivi, per l'ispezione diretta ad accertare l'entià del danno.entro sessanta giorni dalla ricezione di tale documentazione, l'impresa di assicurazione formula al danneggiato congrua e motivata offerta per il risarcimento, ovvero comunica specificamente i motivi per i quali non ritiene di fare offerta. Il termine di sessanta giorni è ridotto a trenta quando il modulo di denuncia sia sottoscritto dai conducenti nel sinistro…".* Nei sinistri con lesioni fisiche l'offerta risarcitoria, o il suo diniego, dve giungere al danneggiato entro novanta giorni: *" L'impresa di Assicurazione è tenuta a provvedere all'adempimento del predetto obbligo entro novanta giorni dalla ricezione di tale documentazione"*

L'art. 148 CdA prevede quindi una specifica e risalente condizione di proponibilità della domanda giudiziale, stabilendo che l'azione risarcitoria esperita nei confronti dell'Impresa di Assicurazione del danneggiante debba seguire le seguenti due fasi:

- invio della pretesa risarcitoria da parte del danneggiato, fornendo alla Compagnia di Assicurazione tutti gli elementi indicati all'art. 148 CdA, per consentirle la formulazione di una offerta:

- Per i sinistri che abbiano cagionato **solo danno a cose** la richiesta di risarcimento, deve essere presentata secondo le modalità di cui all'art. 145 CdA: denuncia di sinistro di cui all'art 143 CdA con indicazione del codice fiscale degli aventi diritto al risarcimento e l'indicazione del luogo, giorni e ore in cui le cose danneggiate sono disponibili per l'ispezione diretta ad accertare l'entità del danno.
- Per i sinistri che abbiano cagionato **anche danno per lesioni fisiche** la richiesta di risarcimento prsentata a norma dell'art. 148 CdA, deve contenere: l'indicazione del codice fiscale dell' avente diritto al risarcimento, dati relativi all'età del danneggiato, indicazione dell'attività lavorativa svolta, precisazione del reddito, descrizione delle lesioni subite, attestazione medica comprovante l'avvenuta guarigione con o senza postumi, la dichiarazione attestante che il danneggiato ha o meno diritto a prestazioni da parte di istituti che gestiscono assicurazioni sociali obbligatorie, e stato di famiglia in caso di decesso della persona che ha subito il sinistro.

- Formulazione di un'offerta risarcitoria da parte della Compagnia di Assicurazioni o comunicazione dei motivi per i quali la stessa non ritiene di formulare alcuna offerta, nei seguenti termini:

- nel caso di **solo danno a cose**, entro il termine di 60 giorni, da quando il danneggiato ha messo a disposizione dell'assicuratore il veicolo per la valutazione del danno ridotto. Detto termine è ridotto a 30 giorni in caso di denuncia sottoscritto da tutti i conducenti i veicoli coinvolti nel sinistro;
- nel caso di **danno per lesioni fisiche,** entro il termine di 90 giorni dalla ricezione della documentazione attestante la chiusura dell'infortunio con o senza postumi.

Questo meccanismo necessita di una fattiva collaborazione dei soggetti coinvolti, benché portatori di interessi diversi. Il danneggiato ha infatti diritto al risarcimento solo dopo che l'assicuratore è stato posto in condizione di conoscere l'esatta dinamica del sinistro e di accertare l'esatta entità del danno. Per fare ciò il legislatore ha imposto al danneggiato obblighi ben precisi e ben delineati pena l' improponibilità dell' azione giudiziaria. L'assicuratore ha l'obbligo di rispettare i termini per la formulazione di una proposta risarcitoria, pena l'incorrere in sanzioni da parte dell'organo di vigilanza (IVASS).

Giova ricordare che:

- se il danneggiato rifiuta gli accertamenti strettamente necessari alla valutazione del danno da parte dell'impresa, i termini concessi all'assicuratore per la formulazione dell'offerta sono sospesi;
- quando, a fronte di una denuncia incompleta da parte del danneggiato, l'assicuratore richiede di integrare la documentazione o le informazioni mancanti,i termini per la proponibilità della domanda restano sospesi e decorrono nuovamente dalla data di invio della documentazione mancante.

Quindi, in forza del combinato disposto di cui all'art. 144 e 145, 148 d.lgs 7 settembre 2005 la domanda risarcitoria deve essere preceduta, a pena di improponibilità della stessa dalla richiesta stragiudiziale di risarcimento nei confronti della impresa del responsabile civile.

Rapporto tra le due discipline

Ad oltre un anno dall'entrata in vigore delle disposizioni sulla NA, gli operatori del diritto hanno cercato di rendere utile l'istituto applicando le concise disposizioni previste dalla legge ed utilizzando in via analogica i principi generali desunti dalla più risalente disciplina sulla mediazione civile e commerciali.

Per la materia del danno da circolazione dei veicoli e dei natanti, la disciplina sulla negoziazione assistita ha posto agli interpreti la specifica problematica dell'integrazione con gli istituti già previsti dal codice delle assicurazioni.

Come ben evidenziato dal dott. Gianluigi Morlini, giudice del Tribunale di Reggio Emilia, il rapporto tra la condizione di procedibilità ex D.L. 132/2014 e la condizione di proponibilità ex art. 145 CdA ha dato vita a tre contrapposte tesi:

- per una tesi minoritaria, la nuova condizione di procedibilità sostituisce la precedente, in quanto norma successiva
- Per altra tesi, le due condizioni coesistono, ma le procedure possono essere esperite in concomitanza ex art. 3 comma 5: quindi l'invito alla stipulazione della convenzione di negoziazione può valere anche come concessione dello spatium deliberandi ex art. 145 (Ruvolo)
- Per un'ultima tesi, le due condizioni coesistono, ma vanno esperite in sequenza poiché l'art. 145 non è un procedimento di 'conciliazione o mediazione' ex art. 3: va quindi effettuata prima la messa in mora e poi la negoziazione (Luiso).

Nella prassi, parrebbe che la tesi abbracciata più correntemente sia la seconda. Nello specifico, nella relazione "**Negoziazione assistita in materia civile: casi e questioni"** il dottor Michele Ruvolo, Giudice del

Tribunale di Palermo, ha sostenuto che: *"Tuttavia, i due istituti sembrano potere convivere. La raccomandata con la quale si chiede il risarcimento del danno alla compagnia di assicurazioni è sì imposta normativamente (così come è imposta l'attesa di 60 o 90 giorni prima di potere proporre la domanda giudiziale), ma non è affatto diversa da tutte quelle altre raccomandate contenenti le più svariate richieste che normalmente precedono l'instaurazione di un giudizio. Come queste ultime (se relative a materie rientranti tra quelle assoggettate a negoziazione assistita obbligatoria), anche quella in tema di sinistri stradali dovrà essere seguita, in caso di silenzio o di risposta negativa del destinatario della richiesta extragiudiziale, dal procedimento di negoziazione assistita prima di potere (eventualmente) pervenirsi alla lite giudiziale. Peraltro, un supporto testuale alla soluzione appena indicata si rinviene nell'art. 3, comma 5 del decreto legge, che prevede, con riferimento al caso dei rapporti tra negoziazione assistita c.d. obbligatoria ed altri procedimenti conciliativi, che "restano ferme le disposizioni che prevedono speciali procedimenti obbligatori di conciliazione e mediazione, comunque denominati"; disposizione così modificata in sede di conversione nella legge 162/14: "restano ferme le disposizioni che prevedono speciali procedimenti obbligatori di conciliazione e mediazione, comunque denominati. Il termine di cui ai commi 1 e 2, per materie soggette ad altri termini di procedibilità, decorre unitamente ai medesimi". In questo modo si è voluto evitare che la proposizione della domanda giudiziale potesse subire eccessivi rallentamenti a causa della necessità di attendere, per il ricorso alla negoziazione assistita, che fossero prima decorsi i termini di procedibilità previsti da altre normative. Certo, è vero che l'art. 145, commi 1 e 2, D.lgs. 209/2005 (c.d. Codice delle assicurazioni) contempla un condizione di proponibilità e non di procedibilità. Tuttavia, ricorrendo la medesima ratio sopra indicata, la soluzione normativa sulla contestuale decorrenza dei termini deve ritenersi valevole anche per il caso di specie.* ***In altri termini, sembra possibile, nello stesso periodo di tempo, inviare una raccomandata alla Compagnia di assicurazioni contenente la richiesta risarcitoria e inviare al contempo l'invito per la stipula della convenzione di negoziazione****. Non essendo richiesto che le due condizioni (di proponibilità e di procedibilità) debbano sussistere in sequenza l'una rispetto all'altra, è quindi forse da credere che ciò che importa è che si verifichi la sussistenza delle stesse, a prescindere dal loro sviluppo temporale. Ed è verosimile che spesso, per evitare perdite di tempo, si intrecceranno le due procedure se anche si considera che la citazione non può essere notificata prima del decorso dei 60 o 90 giorni previsti per la condizione di proponibilità di cui all'art. 145 Cod. ass. mentre può essere notificata anche prima dell'instaurazione del procedimento di negoziazione assistita o anche prima del decorso del termine di 3 mesi (prorogabile di 30 giorni) di durata massima del procedimento di negoziazione assistita. Il problema che può porsi è quello relativo al possibile rifiuto da parte della Compagnia di Assicurazioni di stipulare la convenzione di negoziazione assistita motivato alla luce della mancata decorrenza dello spatium deliberandi previsto per la condizione di proponibilità di cui all'art. 145 Cod. ass."*

L'orientamento dell'ufficio del Giudice di Pace di Milano va in questa direzione.

Rilevazione degli orientamenti e proposta di un coordinamento tra le discipline

Formulando le domande:

1) Rilevi d'ufficio la condizione di procedibilità della N.A.?
2) La N.A. è valida solo se formulata con lettera (raccomandata a.r.) separata?
3) La N.A. e valida solo se fatta nei confronti di tutte le parti?
4) Il termine di 30 giorni per l'espletamento della NA si sovrappone a quello di 60/90 previsto dal CdA?
5) Hai già dichiarato improcedibile una causa per mancato espletamento della NA?
6) Hai già utilizzato la mancata adesione alla convenzione ex art. 96 e 642 c.p.c.?

Sono state rilevate le seguenti prassi operative presso l'Ufficio del Giudice di Pace di Milano, orientamenti emersi fino al maggio 2016, ad oltre un anno di vigenza della esaminata disciplina che ha introdotto l'obbligo di N.A..

Su cinquantanove giudici che si occupano della materia, sono stati rilevati, con interviste personali, trentanove orientamenti.

Come è evidenziato dai numeri e dallo schema grafico che segue, le maggiori incertezze permangono nella rilevazione d'ufficio del mancato invito alla stipula della convenzione di negoziazione assistita. Tutti i giudici hanno invece confermato di rilevare l'assenza dell'invito a seguito di eccezione di parte.

Uguale incertezza permane sulla possibilità che l'invito alla stipula della convenzione di N.A. sia inserito nella denuncia di sinistro, ovvero, per una tesi del tutto minoritaria e non rilevata percentualmente, nell'atto di citazione.

Interessante risulta anche la risposta sulla possibile sovrapposizione del termine di trenta giorni, previsto per accettare l'invito alla stipula della convenzione assistita, ai termini di sessanta/novanta giorni già contenuti nella disciplina del Codice delle assicurazioni come spazio per la compagnia di assicurazione di formulare una proposta. I giudici che hanno dichiarato la sovrapponibilità dei periodi, hanno considerato che per entrambi gli istituiti lo scopo è l'accordo delle parti prima del giudizio. Altri hanno sottolineato l'eccessiva compressione dei diritti del danneggiato che deriverebbe dall'aggiunta ai termini di sessanta e novanta giorni di un ulteriore periodo di trenta giorni.

Si segnala il minoritario, ma presente, orientamento che ritiene soddisfatta la condizione di procedibilità con il solo invio dell'invito alla compagnia di assicurazione.

Le risposte sono riportate nel dettaglio in termini numerici e grafici nello schema che segue:

DOMANDE	SI	NO
rilevi d'ufficio la condizione di procedibilità della negoziazione assistita?	25	14
ritienI che sia validamente proposta solo con lettera separata?	5	34
deve essere fatta nei confronti di tutte le parti convenute?	32	7
il termine di 30 giorni si sovrappone ai 60/90 previsto dal CdA?	32	7
hai già dichiarato improcedibile una causa per mancato espletamento della NA?	1	38
hai già utilizzato la mancata adesione alla convenzione ex art. 96 e 642 c.p.c.?	0	39

Schema riassuntivo: colore azzurro per il SI e colore rosso per il NO

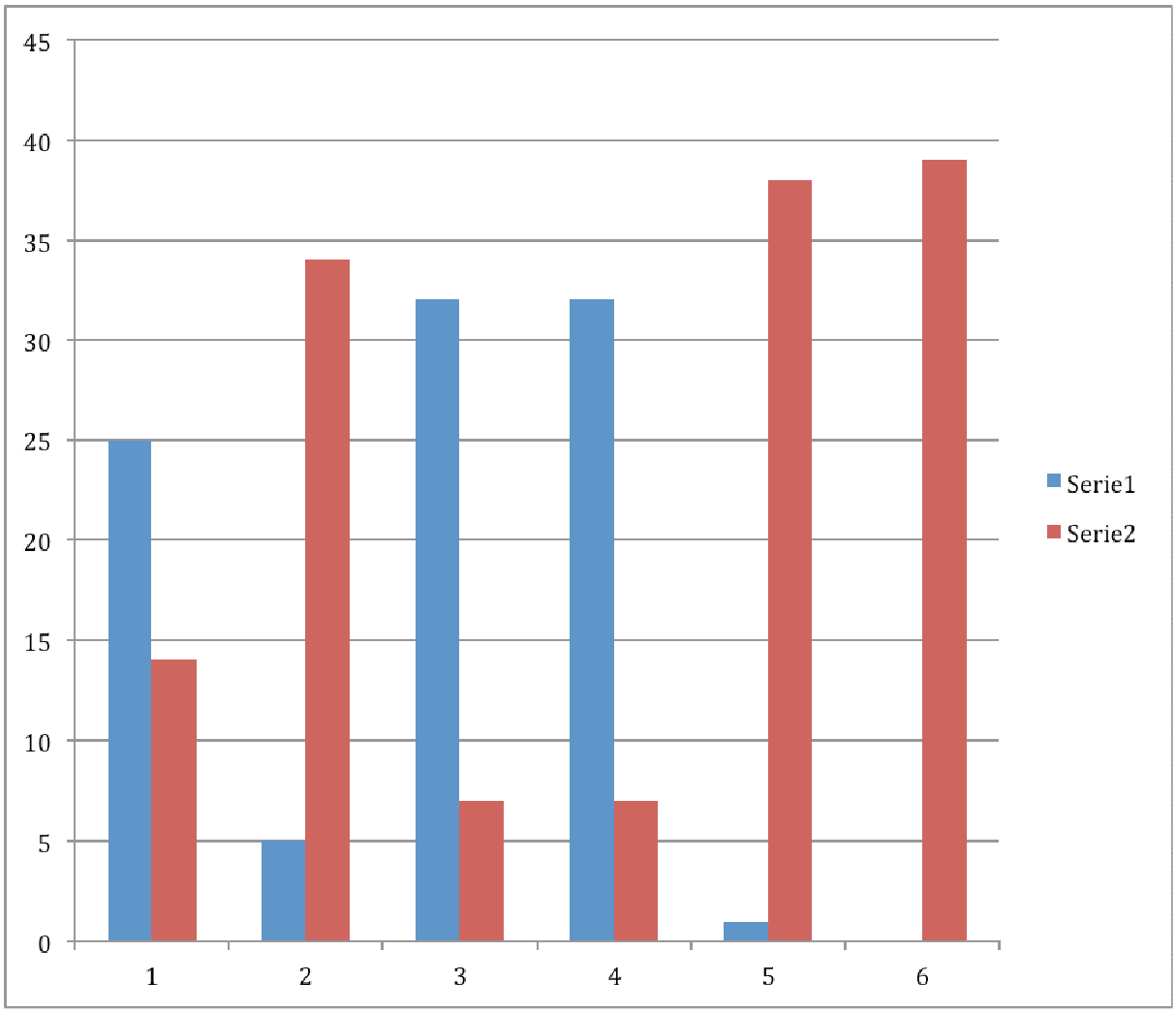

Per la pubblicazione definitiva sarà possibile ottenere gli orientamenti di tutto l'Ufficio anche allo scopo di raffrontarlo con gli orientamenti nazionali. Ci si riserva di formulare una proposta di prassi operativa all'esito delle riflessioni in assemblea verrà formulata una proposta di prassi operativa.

Litisconsorzio necessario

Si ritiene che la condizione di procedibilità debba ricorrere per tutti i litisconsorti necessari, e che quindi, nel caso in cui l'invito a stipulare convenzione di negoziazione assistita non sia stato a tutti rivolto, il Giudice debba assegnare il termine per proporre il procedimento di negoziazione

Così specifica il dottor Michele Ruvolo, Giudice del Tribunale di Palermo, nella già citata relazione "*Negoziazione assistita in materia civile: casi e questioni*": "***Che cosa succede se non viene garantito il litisconsorzio necessario nella fase della negoziazione assistita? Sussiste la condizione di***

procedibilità se non viene fatta al proprietario del mezzo danneggiante la comunicazione dell'invito alla stipula della convenzione di negoziazione? *Oltre a verificare la detta corrispondenza oggettiva, il giudice deve anche accertare che esista coincidenza soggettiva fra coloro che hanno partecipato al tentativo di conciliazione e quanti hanno assunto, nel successivo giudizio, la qualità di parte. Certo, nessun problema si porrà se tale coincidenza soggettiva non sussiste solo perché la domanda giudiziale viene avanzata nei confronti di uno solo dei più soggetti chiamati in negoziazione laddove non ricorra un caso di litisconsorzio necessario.*

Invece, considerato che nei giudizi a litisconsorzio necessario (come sono quelli relativi ai sinistri stradali) non può prescindersi dalla presenza delle parti necessarie, non può iniziarsi un giudizio ritenendo che vi sia la condizione di procedibilità per alcune e non per altre. La condizione di procedibilità deve ricorrere per tutte le parti necessarie. E nelle cause sui sinistri stradali litisconsorte necessario è il proprietario del mezzo danneggiante e non il conducente (v., da ultimo, Cass. 13671/14 e 3875/14, v. anche Cass. 11885/07). Se la negoziazione è stata svolta senza la comunicazione dell'invito al proprietario del mezzo danneggiante il giudice dovrà ritenere assente la condizione di procedibilità. Conseguentemente, il giudice dovrebbe assegnare il termine di 15 giorni per la comunicazione dell'invito alla negoziazione nei confronti di tutti (comprese le parti che già vi hanno partecipato). Tuttavia, per quanto si dirà meglio sulla prevalenza del principio del contraddittorio sul principio della ragionevole durata del processo, si dovrebbe disporre l'integrazione del contraddittorio per l'udienza successiva e, solo dopo che il contraddittorio sarà stato regolarmente instaurato e tutte le parti avranno potuto interloquire sulle condizioni per svolgere la negoziazione, assegnare il termine per la nuova proposizione del procedimento di negoziazione nei confronti di tutti i litisconsorti."

Riconvenzionale e allargamento dell'oggetto della negoziazione:

Nella relazione "NEGOZIAZIONE ASSISTITA IN MATERIA CIVILE: PROFILI PROCESSUALI", il dottor Gianluigi Morlini, Giudice del Tribunale di Reggio Emilia, ha evidenziato come in relazione al quesito se Il convenuto che spiega domanda riconvenzionale, il terzo che propone una propria domanda, l'attore per la reconventio reconventionis, siano obbligati al procedimento di negoziazione, si siano formate tre distinte tesi interpretative:

- Una tesi ritiene di no (Dalfino, Dittrich, Fabiani, Porreca, Proto Pisani, Scarselli; Trib. Palermo sez. dist. Bagheria 11/7/2011).
- Altra tesi fornisce risposta positiva (Buffone, Santangelo; Trib. Roma sez. dist. Ostia 15/3/2012 n. 299).
- Una ricostruzione intermedia, rifacendosi alla posizione della Cassazione in materia agraria, ritiene necessaria la conciliazione solo se la riconvenzionale, cd. inedita, amplia l'oggetto della controversia (Tribb. Firenze 14/2/2012, Como sez. dist. Cantù 2/2/2012).

Dati accordi depositati presso l'ordine degli avvocati di Milano

L'Osservatorio di Milano, in collaborazione con l'Ordine degli avvocati, ha eseguito una analisi a campione degli accordi depositati presso l'ordine stesso. Della ricerca si parlerà in modo più approfondito nel capitolo f.2. Elemento interessante è che le Compagnie di assicurazione, come già per la mediazione obbligatoria, disertano la negoziazione assistita. Nella migliore delle ipotesi, comunicano la propria non adesione circostanziata, ovvero giustificano il rifiuto in modo dettagliato al fine di evitare la valutazione negativa del giudice e l'erogazione di eventuali sanzioni in corso di giudizio. Gli accordi di negoziazione depositati a Milano dall'entrata in vigore del nuovo istituto, sono sette. In sei casi, la Compagnia di assicurazioni coinvolta è la stessa ed il periodo di svolgimento della negoziazione copriva i mesi da maggio a luglio del 2015. I dati potrebbero indicare che, come precedentemente per la mediazione, qualche Compagnia abbia inteso sperimentare l'istituto oppure che la negoziazione abbia intercettato quelle posizioni di danno "dormienti" che per qualche motivo hanno trovato trattazione solo al ricevimento della proposta di stipulare convenzione di negoziazione.

E' anche interessante segnalare che due accordi hanno riguardato azioni di rivalsa operate da una stessa Compagnia di assicurazioni nei confronti dei propri assicurati. La negoziazione è stata preferita alla mediazione civile e commerciale che è condizione di procedibilità della domanda giudiziale nell'ambito dei contratti assicurativi.

3.10 Focus negoziazione in materia di famiglia.

3.10.1. La negoziazione assistita e la pratica collaborativa nel diritto di famiglia.

La **convenzione di negoziazione assistita** può essere conclusa tra i coniugi al fine di raggiungere una soluzione consensuale di separazione personale, di cessazione degli effetti civili del matrimonio, di scioglimento del matrimonio nei casi di cui all'art. 3, 1^ comma, n. 2), lett b), della L. n. 898/1970, di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio. L'accordo raggiunto dalle parti con l'assistenza dei propri avvocati produce gli effetti e tiene luogo dei provvedimenti giudiziali che definiscono i procedimenti di separazione personale, di divorzio e di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio.

Gli avvocati certificano l'autografia delle firme e devono trasmettere all'ufficiale dello stato civile del Comune in cui il matrimonio fu iscritto o trascritto, copia autentica dell'accordo munito delle certificazioni di cui all'art 69, c 1, lett. D-bis) del DPR 396/2000. In caso di violazione è prevista una sanzione amministrativa pecuniaria.

L'accordo tiene luogo dei provvedimenti giudiziali che definiscono i procedimenti di separazione personale, di divorzio e di modifica delle relative condizioni.

A differenza della pratica collaborativa non è richiesta una specifica formazione per gli avvocati. Questo è un punto critico perché in una materia delicata e complessa come il diritto di famiglia, è assolutamente necessario che la negoziazione sia gestita da professionisti specializzati.

La **pratica collaborativa** ha origine negli Stati Uniti, nel 1990, su iniziativa dell'avvocato Sten Webb, che ha creato un metodo per la soluzione delle controversie basato sulla possibilità che gli avvocati risolvano i conflitti

in maniera creativa e partecipativa. Si è poi estesa al Canada, all'Europa e dal 2010 all'Italia.
Si tratta di un processo di negoziazione stragiudiziale che coinvolge le parti in maniera diretta nelle trattative, assistite dagli avvocati ed eventualmente da altri professionisti (esperto dell'infanzia, facilitatore, commercialista, consulente del lavoro) con la finalità di trovare un accordo.
Tutti i componenti del *team* devono essere formati alla pratica collaborativa, perché adottano la stessa metodologia di lavoro, ogni riunione si svolge alla presenza delle parti e dei rispettivi professionisti, ogni aspetto viene trattato congiuntamente, in trasparenza e collaborazione, viene sottoscritto un impegno alla riservatezza; se le parti non forniscono informazioni complete e sincere viene interrotta la procedura. Non è una procedura adatta a tutti i casi, in particolare, perché si possa utilizzare i coniugi non devono essere affetti da problemi di salute mentale o essere dipendenti da sostanze chimiche, ne' devono esservi state nella coppia violenza fisica o abuso emotivo.
La lettera di incarico costituisce un vero e proprio contratto in cui vengono specificate le tappe del procedimento, le norme comportamentali, la possibilità di interrompere in qualsiasi momento la procedura, la quantificazione degli onorari dovuti al legale. Nel caso in cui la pratica collaborativa non dovesse avere esito positivo gli avvocati che hanno partecipato alla procedura devono rinunciare al mandato e non possono assistere i clienti nell'eventuale successivo giudizio contenzioso.
Un volta raggiunto l'accordo viene trasfuso in un ricorso congiunto che viene depositato avanti il Tribunale e segue la normale prassi procedurale. Con l'entrata in vigore della legge del 10 novembre 2014, n. 162 le parti possono strutturare il procedimento collaborativo come negoziazione assistita, in questo caso nella convenzione dovranno richiamare i principi della pratica collaborativa ed entrambi i legali dovranno essere formati. L'accordo raggiunto produrrà gli effetti e terrà luogo dei provvedimenti giudiziali che definiscono, nei casi di cui al c.1 art. 6 l.162/2014, i procedimenti di separazione personale, di cessazione degli effetti civili del matrimonio, di scioglimento del matrimonio e di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio.

Ulteriori contributi degli osservatori sulla giustizia civile di Milano e di Roma.

- *"Negoziabilità dello status e negoziabilità degli assegni"* di Maria Grazia Monegat Osservatorio sulla Giustizia civile di Milano.
- *"D.L. 132 del 2014 contenuti"* di Giuseppe Buffone Osservatorio sulla Giustizia civile di Milano.
- *"Vademecum sulla Negoziazione Assistita in materia di Famiglia DL 132/2014 convertito in L. 162/2014"* di Franca Mangano, Paola Moreschini e Marina Petrolo Osservatorio sulla Giustizia civile di Roma gruppo mediazione e ADR.

ORDINE DEGLI
AVVOCATI DI MILANO

Negoziabilità dello status e negoziabilità degli assegni

Avv. MariaGrazia Monegat

La negoziazione assistita in materia famigliare

L'avvocato nel conflitto relazionale

- la formazione: specialistica e multidisciplinare
- l'approccio

Il successo della procedura dipende dall'avvocato

Obblighi deontologici

In generale

Dovere di competenza (art. 14 CD)

Dovere di aggiornamento e formazione continua (art. 15 CD)

Dovere di informazione

Dovere di diligenza

Dovere di lealtà

Obblighi in negoziazione

In generale:

- Obbligo di informativa (art. 2 co. 7)
- Dovere di certificazione dell'autografia delle sottoscrizioni (art. 2 co. 6 e art. 5 co. 2)
- Dovere di certificare la conformità dell'accordo alle norme imperative e all'ordine pubblico
- Dovere di non impugnare accordo alla cui redazione ha partecipato (art. 5 co.4)
- Obblighi di lealtà e riservatezza (art. 9 co. 2)
- Dovere di trasmettere copia dell'accordo al COA (art. 11)

Negoziazione famigliare

Obblighi particolari (art. 6)

- Esperire il tentativo di conciliazione e darne atto nell'accordo (art. 6 co. 3)
- Informare della possibilità della mediazione famigliare
- Informare dell'importanza per il minore di trascorrere tempi adeguati con ciascuno dei genitori
- Trasmettere entro 10 giorni copia autentica dell'accordo all'Ufficiale dello Stato Civile

Come fare

Indispensabile la massima diligenza (dovere sancito dall'art. 13 CD) nello svolgimento dell'incarico

1. Organizzare gli incontri di negoziazione dando spazio alle parti
2. Definire le posizioni
3. Verificare gli spazi di trattativa
4. Definire l'accordo prevedendo quale degli avvocati si onera del deposito presso il PM e del ritiro della copia con il visto o l'autorizzazione e quale del deposito (o trasmissione via pec) all'Ufficiale dello Stato Civile

Il ruolo del PM

in assenza di figli

= regolarità formale accordo =

nulla osta

- esistenza rapporto di coniugo
- assenza figli
- competenza territoriale
- presenza di un avvocato per parte
- evidenza esperito tentativo conciliazione
- documentazione allegata

«nulla osta»

Però:

- figli maggiori e autosufficienti = autosufficienza concetto variabile (età, lavoro, retribuzione, curriculum studiorum, livello sociale)
- aspetti reddituali e patrimoniali: nessuna valutazione sulla congruità o equità
- assegnazione casa coniugale
- simulazione separazione

Diniego = non impugnabile

« Autorizzazione»

In presenza figli minori o maggiori non autonomi

- Controllo formale
- Controllo di merito nell'interesse dei minori
  - Regolamentazione affidamento
  - Congruità mantenimento

Negata se:

- Frequentazione non coerente al principio bigenitorialità
- Assegno omnicomprensivo

Escluso l'ascolto del minore

Linee guida PM Milano

- almeno un avvocato per parte
- accordo trasmesso entro 10 giorni dalla data certificata di conclusione dello stesso **(termine perentorio= irricevibilità)**

Documentazione

Separazione

1. estratto per sunto atto matrimonio
2. Stato famiglia
3. Certificato residenza coniugi

Competenza territoriale ex art. 706 co. 1 e 2 c.p.c.

Divorzio

1. Atto integrale matrimonio
2. Stato famiglia coniugi
3. Certificato residenza entrambi
4. Copia separazione

Competenza territoriale ex art. 4 legge 898/70

Documentazione

Modifiche

- Stato famiglia e residenza entrambi
- **Separazione:**
  - Copia autentica verbale con omologa o sentenza o accordo
- **Divorzio:**
  - Copia autentica sentenza passata in giudicato o accordo negoziazione o accordo Ufficiale Stato civile

Competenza territoriale: Procura del luogo di residenza del beneficiario dell'obbligazione

Documentazione

- figli minori o maggiori non autonomi o portatori handicap grave: dichiarazione redditi dei coniugi degli ultimi tre anni (art. 5 co. 9 L. 898/70)
- figli incapaci o portatori handicap: certificazione sanitaria
- figli maggiorenni autosufficienti: dichiarazione sostitutiva ex art. 46 DPR 445/2000 dei coniugi

I tempi

- 10 giorni: termine perentorio per trasmettere accordo al PM
- 3 giorni : PM Milano rilascia nulla osta o autorizzazione
- 10 giorni: consegna accordo all'Ufficiale Stato Civile

Ovvero se negata autorizzazione

- 5 giorni: dal PM al Presidente Tribunale
- 30 giorni: udienza cpp

La conservazione dell'accordo

- Registro di comodo: presso PM e Tribunale
- COA: copia per raccolta dati e monitoraggio
- Avvocati: originale accordo (obbligo di diligenza)
- Ufficio Stato Civile: copia per annotazioni

Criticità

Mancata tutela per figli nati fuori dal matrimonio

Mancata previsione patrocinio a spese dello Stato

Uno spiraglio: incentivo fiscale sino a € 250 (D.M. 23.12.2015)

Conclusioni

Non possiamo pretendere che le cose cambino se seguitiamo a fare le stesse cose

(Albert Einstein)

Grazie

D.L.132 DEL 2014

Contenuti

fppt.com

TENTATIVO DI CONCILIAZIONE	**Contenuto obbligatorio**
MEDIAZIONE FAMILIARE (INFO)	**Adempimento obbligatorio informativo**
TEMPI DEL MINORE ADEGUATI CON CIASCUNO DEI GENITORI	**Adempimento obbligatorio**

fppt.com

BUONA NEGOZIAZIONE

vademecum

fppt.com

CLAUSOLA	INTERESSE DEL MINORE	NOTE
Affidamento condiviso	Rispondente all'interesse del minore	La clausola non richiede motivazione poiché espressione del principio di bigenitorialità
Affidamento esclusivo	Non rispondente all'interesse del minore (se non motivato)	L'affidamento non è "negoziabile": per stabilire un affidamento esclusivo occorre spiegare, in modo preciso, quali ragioni lo giustificano (es. notevole distanza geografica tra i genitori; genitore non affidatario in stato di detenzione; altre particolarità).
Affidamento all'Ente terzo / al Servizio Sociale	Illecita	L'affidamento all'ente non è una modalità di affidamento (337-ter c.c.) ma una limitazione ex art. 333 c.c. I genitori non possono introdurla in via negoziale
Affidamento eterofamiliare	Illecita	Anche in questo caso si tratta di misura limitativa ex art. 333 c.c. Fa eccezione l'affidamento temporaneo (l. 184/83) che però ha disciplina speciale propria

fppt.com

Clausola	Interesse del Minore	Note
Collocamento presso uno dei genitori	Rispondente all'interesse del minore	La clausola non richiede motivazione poiché conseguenza della separazione dei genitori
Collocamento alternato	Non rispondente all'interesse del minore (se non motivato)	Il collocamento alternato richiede: 1) assenza di conflittualità tra i genitori; 2) vicinanza delle abitazioni; 3) età non tenera dei minori
Collocamento presso terzi/ familiari	Non rispondente all'interesse del minore (se non motivato)	I genitori devono motivare in modo chiaro e specifico le ragioni che li inducono a collocare i minori presso una casa diversa da quella familiare

fppt.com

Clausola	Interesse del Minore	Note
Mantenimento Diretto	Rispondente all'interesse del minore, se motivato	Per il mantenimento diretto (ogni genitore provvede al figlio in via diretta per il tempo in cui sono insieme) occorre che emergano i seguenti elementi: 1) situazione economica dei genitori più o meno simile; 2) tempi di permanenza di figli presso i genitori, più o meno simili; 3) assenza di conflittualità.
Mantenimento indiretto	Rispondente all'interesse del minore	In regime di affidamento condiviso, in genere il genitore non collocatario deve versare all'altro un assegno mensile per il mantenimento dei figli. Il quantum debeatur è concordato dai genitori, in proporzione alle loro capacità patrimoniali
Mantenimento "in natura"	Rispondente all'interesse del minore (se motivato)	Il mantenimento può realizzarsi attraverso modalità adempitive diverse dal versamento di una somma di denaro e, in particolare, può essere realizzato anche mediante atti dispositivi di beni del genitore (Cass. Civ., sez. II, 21 febbraio 2006 n. 3747) come quelli concernenti gli immobili (Cass. Civ., sez. I 3 settembre 2013 n. 20139; Cass. 21736/2013) e mediante la concessione del godimento della casa familiare. In questo caso, però, occorre che "emerga" il valore concreto del bene messo a disposizione della prole.
Esonero dal mantenimento (mantenimento integrale a carico di uno dei genitori)	Illecita	La clausola di esonero dal mantenimento è illecita (Cass. Civ., sez. I, ordinanza 6 marzo 2013 n. 5481, Pres. Salmé, rel. Dogliotti). In suo luogo, può precisarsi che il genitore provvederà al mantenimento dei figli in via diretta, per il tempo in cui è con loro. E' possibile, invece, stabilire che le spese straordinarie sono a carico integrale di un genitore.

fppt.com

CLAUSOLA	VALUTAZIONE	NOTE
Rinuncia all'assegno di separazione	Valida	L'assegno di mantenimento è nella disponibilità della parte che ne ha diritto.
Rinuncia all'assegno di divorzio, in sede di separazione	Illecita	La rinuncia all'assegno divorzile, in sede di separazione, è illecita poiché il patto si traduce in un accordo in vista del divorzio (v. Cass. civ., Sez. I, 12 febbraio 2003, n. 2079)
Rinuncia all'assegno di divorzio, in sede di divorzio	Valida	Negli accordi divorzili, il coniuge può scegliere di rinunciare a un assegno per sé

fppt.com

OSSERVATORIO SULLA GIUSTIZIA CIVILE DI ROMA
GRUPPO GIURISDIZIONE E ADR
Pres.te Dr.ssa Franca Mangano – Avv. Paola Moreschini – Avv. Marina Petrolo

VADEMECUM DELLA NEGOZIAZIONE ASSISTITA IN MATERIA DI FAMIGLIA

DL 132/2014 CONVERTITO IN L 162/2014

APPLICABILITA' (FACOLTATIVA)

- ❑SEPARAZIONI PERSONALI
- ❑CESSAZIONE EFFETTI CIVILI DEL MATRIMONIO
- ❑SCIOGLIMENTO DEL MATRIMONIO
- ❑MODIFICA CONDIZIONI DIVORZIO
- ❑MODIFICA CONDIZIONI DI SEPARAZIONE

LA NEGOZIAZIONE ASSISTITA

SI ARTICOLA IN

DUE ATTI ESSENZIALI:

- LA CONVENZIONE
- L' ACCORDO

PRESCRIZIONI OBBLIGATORIE

AI FINI DELLA VALIDITA'

- LA PRESENZA DI ALMENO UN AVVOCATO PER PARTE
- FORMA SCRITTA

CONTENUTI DELL' INVITO ALLA NEGOZIAZIONE ASSISTITA DA INVIARE CON RACC. A.R.

- INDICAZIONE DELL'OGGETTO DELLA CONTROVERSIA
- INDICAZIONE DEL TERMINE DI RISPOSTA
- L' AVVERTIMENTO CHE LA MANCATA RISPOSTA AVRA' VALORE DI RIFIUTO (*SENZA TUTTAVIA LE CONSEGUENZE CHE LA LEGGE PREVEDE PER LE MATERIE IN CUI LA N.A. E' OBBLIGATORIA*)
- MANDATO E FIRMA DELLA PARTE AUTENTICATA DALL'AVVOCATO
- FIRMA DELL'AVVOCATO

CONTENUTI OBBLIGATORI DELLA CONVENZIONE

- IMPEGNO A COOPERARE IN BUONA FEDE E CON LEALTA'
- INDICAZIONE DEL TERMINE NON INFERIORE AD UN MESE NE SUPERIORE A TRE (PROROGABILE DI ULTERIORI 30 GIORNI MAX SU ACCORDO DELLE PARTI)
- L'INDICAZIONE DELLA CONTROVERSIA
- L'INDICAZIONE DEI LEGALI NOMINATI
- FIRMA DELLE PARTI AUTENTICATA DAGLI AVVOCATI
- IMPEGNO DI TUTTE LE PARTI AL DOVERE DELLA RISERVATEZZA

CONTENUTI FACOLTATIVI DELLA CONVENZIONE

- L'INDICAZIONI DI MODALITA' DI SCAMBIO DI DOCUMENTI

- L'INDICAZIONE DELL'ADOZIONE DI TUTTI I MEZZI NECESSARI ALLA RISOLUZIONE DELLA CONTROVERSIA (PREVISIONE AUSILIO EVENTUALI CONSULENTI)

CONTENUTI OBBLIGATORI DELL'ACCORDO

IN ASSENZA DI FIGLI

- DARE ATTO DEL TENTATIVO DI CONCILIAZIONE
- INFORMARE DELLA POSSIBILITA' DI ESPERIRE LA MEDIAZIONE FAMILIARE
- FIRMA DELLE PARTI
- DICHIARAZIONE DEGLI AVVOCATI CHE L'ACCORDO NON VIOLA DIRITTI INDISPONIBILI E NON E' CONTRARIO A NORME DI ORDINE PUBBLICO (ART. 5 l. 162/2014)
- SOTTOSCRIZIONE AVVOCATI E AUTENTICA
- TRASMISSIONE ATTI AL PM COMPETENTE ENTRO 10 GG. DALLA FIRMA PER IL "NULLA OSTA"

CONTENUTI OBBLIGATORI DELL'ACCORDO

IN PRESENZA FIGLI - 1

- DARE ATTO DEL TENTATIVO DI CONCILIAZIONE
- INFORMARE DELLA POSSIBILITA' DI ESPERIRE LA MEDIAZIONE FAMILIARE
- INFORMARE DELL'IMPORTANZA PER I FIGLI MINORI DI TRASCORRERE TEMPI ADEGUATI CON I RISPETTIVI GENITORI
- AFFIDAMENTO E COLLOCAMENTO DEI FIGLI
- ESPLICITA PREVISIONE DEI TEMPI DI FREQUENTAZIONE

CONTENUTI OBBLIGATORI DELL'ACCORDO

IN PRESENZA DI FIGLI – 2

- DETERMINAZIONE DEGLI OBBLIGHI DI MANTENIMENTO
- SOTTOSCRIZIONE DELLE PARTI
- DICHIARAZIONE DEGLI AVVOCATI CHE L'ACCORDO NON VIOLA DIRITTI INDISPONIBILI E NON E' CONTRARIO A NORME DI ORDINE PUBBLICO (ART. 5 l. 162/2014)
- FIRMA E AUTENTICA DEGLI AVVOCATI
- TRASMISSIONE ACCORDO PM ENTRO 10 GG. PER L'AUTORIZZAZIONE

DEPOSITO ALL'UFFICIO DEL PM DI 2 COPIE DELL' ACCORDO ENTRO 10 GG. DALLA SOTTOSCRIZIONE

CON I SEGUENTI DOCUMENTI:

- COPIA DELLA CONVENZIONE
- ESTRATTO PER RIASSUNTO DELL'ATTO DI MATRIMONIO
- CERTIFICATI ANAGRAFICI DI RESIDENZA E STATO DI FAMIGLIA DI ENTRAMBE LE PARTI
- DICHIARAZIONI DEI REDDITI DELL'ULTIMO TRIENNIO
- IN CASO DI FIGLI MAGGIORENNI AUTOSUFFICIENTI LA RELATIVA DICH. SOSTIT. D'ATTO NOTORIO

RITIRO DELL'ACCORDO MUNITO DELL'AUTORIZZAZIONE E DEL NULLA OSTA E TRASMISSIONE ENTRO 10 GG AL COMUNE PRESSO CUI E' STATO CELEBRATO IL MATRIMONIO

con attestazione in calce, da parte dell'avvocato, della conformità all'originale cartaceo

ATTESTAZIONE DI CONFORMITA'

Il sottoscritto Avv. XXXXX attesta, ai sensi del combinato disposto degli artt. 15 decies e 16 undecies comma 2 del DL 179/12, che la copia informatica del suesteso accordo di separazione in negoziazione assistita dei coniugi xxxx ed yyyyyy relativa Autorizzazione del PM presso la Procura della Repubblica di Roma, è conforme all'originale analogico dal quale è estratta

ACCORDO ESECUTIVO EX ART. 5 L 162/2014

- COSTITUISCE TITOLO ESECUTIVO E PER L'ISCRIZIONE DI IPOTECA GIUDIZIALE
- ATTO DI PRECETTO
- L' ACCORDO DEVE ESSERE RIPORTATO PER INTERO NEL PRECETTO EX ART. 480 CPC

LA NEGOZIAZIONE ASSISTITA
MATERIA DI FAMIGLIA
SEMPRE FACOLTATIVA

INVITO

- RISPOSTA NEGATIVA ENTRO GG 30
- MANCATA RISPOSTA ENTRO GG 30 → ATTESTAZIONE AVVOCATI → PROCEDIMENTO GIUDIZIALE
- SOTTOSCRIZIONE CONVENZIONE

↓

TRATTATIVA → FALLIMENTO / VERBALE D'ACCORDO ASSEVERATO DAGLI AVVOCATI

↓

TRASMISSIONE ATTI AL PM

↓

TRASMISSIONE ACCORDO AL PM

- RILASCIO NULLAOSTA → TRASMISSIONE UFFICO ANAGRAFE → ESECUTIVITA' ACCORDO

MANCATO RILASCIO NULLAOSTA

↓

TRASMISSIONE PRESIDENTE TRIBUNALE → FISSAZIONE COMPARIZIONE DELLE PARTI

ADEGUAMENTO DELL'ACCORDO → TRASMISSIONE ATTI PM → NULLA OSTA

MANCATO ADEGUAMENTO → ESTINZIONE PROCEDIMENTO

ULTIMO INCOMBENTE

IN CASO DI ESITO POSITIVO

INVIO DI COPIA AL CONSIGLIO DELL'ORDINE DI APPARTENENZA DI CIASCUN AVVOCATO

3.11 Statistiche e dati deposito accordi presso vari Ordini.

3.11.1 Introduzione:

Nel corso del suo intervento all'inaugurazione dell'anno giudiziario del Consiglio Nazionale Forense, tenutosi a Roma giovedì 3 marzo 2016, il guardasigilli Andrea Orlando ha evidenziato i dati relativi agli accordi di negoziazione assistita e nello specifico: *"I dati comunicati dal Consiglio Nazionale su un campione di 3019 accordi andati a buon fine attestano, infatti, un buon utilizzo dei nuovi strumenti, specie della negoziazione assistita, con particolare incidenza in materia di separazione, divorzio e modifica delle relative condizioni. Essi rappresentano da soli il 75% di tutti gli accordi di negoziazione conclusi con successo, di cui ben il 62% è relativo a coppie senza figli.*

Il dato di notevole flessione delle iscrizioni dei procedimenti in materia di separazione e divorzio, che nel 2015 risulta inferiore del 20% rispetto all'anno prima, conferma la validità della scelta verso una forte introduzione di meccanismi di risoluzione alternativa delle controversie." Il Ministro ha anche evidenziato come l'accesso alla giustizia non significhi più solo diritto di accesso al tribunale ma anche l'accesso ai procedimenti di risoluzione alternativa delle controversie: "*Oggi, però, l'accesso alla giustizia non significa più soltanto «diritto ad un tribunale». Vi è compreso infatti l'accesso a procedimenti di risoluzione delle controversie che affiancano la "giustizia giurisdizionale" e contribuiscono a definire uno spazio plurale che include forme negoziali, e il cui sviluppo costituisce una risposta, sempre più necessaria e condivisa a livello europeo, alla crisi delle tradizionali procedure giudiziarie. È un processo che punta a restituire efficienza alla giustizia, ma che non può essere trattenuto nel quadro delle garanzie proprie di uno Stato di diritto senza il fondamentale ausilio e la cultura giuridica dell'Avvocatura."* Non vi è dubbio che vi sia sempre un maggior ricorso a soluzioni alternative delle controversie rispetto alla strada giudiziale e che questo sia agevolato dai nuovi strumenti quali la mediazione, l'arbitrato e la negoziazione assistita. Tuttavia, per quanto riguarda la riduzione del 20% delle iscrizioni dei procedimenti in materia di separazione e divorzio, registrata nel 2015 rispetto al 2014, si deve ricordare che le separazioni ed i divorzi non contenziosi possono essere gestiti anche dai dirigenti comunali. Certo è che in materia di r.c.a. e trasporto e subtrasporto, gli accordi depositati sono in numero infinitesimale e che all'interno della generica voce "pagamento somme" vengano anche ricomprese quelle materie per le quali la mediazione è condizione di procedibilità (quali ad esempio contratti bancari, contratti assicurativi e affitto di ramo d'azienda), nonchè accordi in materia di lavoro. A questo proposito giova ricordare, come ben evidenziato dal Prof. Marco S. Spolidoro, Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, che: *"Fra queste regole, di carattere sicuramente imperativo sono quelle del comma 2 dell'articolo citato: alla lett. (b) <u>è posto il divieto, sicuramente a pena di nullità, di stipulare una convenzione di negoziazione assistita quando "l'oggetto della controversia" riguardi "diritti indisponibili" oppure verta "in materia di lavoro"</u>.* Si porrà in questi casi anche un problema per l'ottenimento dell'agevolazione fiscale del credito d'imposta.

3.11.2 Il progetto di monitoraggio di Milano. Raccolta dei dati

L'art.11 del D.L. n.132/2014, convertito con modificazioni nella legge 162/2014, stabilisce che:

1. I difensori che sottoscrivono **l'accordo raggiunto** dalle parti a seguito della convenzione sono tenuti a **trasmetterne copia** al Consiglio dell'ordine circondariale del luogo ove l'accordo e' stato raggiunto, ovvero al Consiglio dell'ordine presso cui e' iscritto uno degli avvocati.

2. Con cadenza annuale il Consiglio nazionale forense provvede al **monitoraggio delle procedure** di negoziazione assistita e ne trasmette i dati al Ministero della giustizia.

2-bis. Il Ministro della giustizia trasmette alle Camere, con cadenza annuale, una relazione sullo stato di attuazione delle disposizioni di cui al presente capo, contenente, in particolare, i dati trasmessi ai sensi del comma 2, distinti per tipologia di controversia, unitamente ai dati relativi alle controversie iscritte a ruolo nell'anno di riferimento, a loro volta distinti per tipologia.

Per le finalità di cui al comma 2, il CNF ha predisposto specifici questionari reperibili on line nei siti internet dei relativi COA o sul sito internet del CNF.

Si segnala inoltre l'iniziativa della commissione famiglia dell'Organismo Unitario dell'Avvocatura, che ha predisposto un questionario al fine d'individuare le prassi seguite dai vari Fori nell'applicazione della negoziazione assistita in ambito familiare[6].

STATISTICHE

Relativamente agli accordi depositati presso gli Ordini di, Bologna, Genova, Milano, Napoli e Roma, è stato possibile ottenere i seguenti dati:

Bologna

(dati aggiornati al 30 giugno 2015):

Accordi in materia di famiglia: N.38

Altri accordi: N.6

Napoli

(dati aggiornati al 30 giugno 2015):

Accordi in materia di famiglia: N.66

Altri accordi: N.7

Roma

6 http://www.oua.it/questionario-negoziazione-assistita-in-materia-familiare-a-cura-della-commissione-oua-famiglia-e-persone/

(dati aggiornati al 30 giugno 2015):

Accordi in materia di famiglia: N.120

Altri accordi: N.15 (dei quali nessuno in materia di risarcimento danni da circolaz.)

Genova

Anno 2015

Totale Negoziazioni assistite: 74

*di cui in **MATERIA** di:*

Pagamento somme	14
Risarcimento danni circ	0
Separazione	30
Cessazione matrimonio	15
Scioglimento matrimonio	13
Modifica separazione	0
Modifica divorzio	2
Totale	**74**

Gennaio - Marzo 2016

Totale Negoziazioni assistite: 32

di cui in **MATERIA** di:

danni circ. veicoli e natanti:	***1***
famiglia – separazioni:	***12***
famiglia – divorzi:	***13***
pagamento somme:	***6***
altro contenzioso:	***0***
totale:	***32***

di cui di **VALORE:**

≤ 50.000,00 euro:	***7***
≥ 50.000,00 euro:	***0***
Indeterminato:	***25***
Totale:	***32***

Milano

Anno 2015 Totale Negoziazioni assistite: 470

di cui in **MATERIA** di:

danni circ. veicoli e natanti:	***6***
famiglia – separazioni:	***198***
famiglia – divorzi:	***223***
pagamento somme:	***32***
altro contenzioso:	***11***

di cui di **VALORE:**

≤ 50.000,00 euro:	***47***
≥ 50.000,00 euro:	***2***
Indeterminato:	***421***

Anno 2016

		GENNAIO	FEBBRAIO	MARZO
TOTALE ACCORDI PERVENUTI	**238**	**54**	**101**	**83**

di cui in MATERIA di:

risarcimento danni da circolazione veicoli e natanti	**0**	**0**	**0**	**0**
famiglia – separazioni	**77**	**23**	**33**	**21**
di cui con figli	39	10	20	9

di cui senza figli	37	13	13	11
di cui modifiche delle condizioni - con figli	0	0	0	0
di cui modifiche delle condizioni - senza figli	1	0	0	1
famiglia – divorzi	**117**	**21**	**54**	**42**
di cui con figli	58	7	25	26
di cui senza figli	45	13	20	12
di cui modifiche delle condizioni - con figli	3	0	2	1
di cui modifiche delle condizioni - senza figli	11	1	7	3
pagamento somme	**39**	**8**	**12**	**19**
di cui eccedenti € 50.000	6	3	1	2
di cui non eccedenti € 50.000	33	5	11	17
altro contenzioso	**5**	**2**	**2**	**1**
TOTALE	**238**	**54**	**101**	**83**

di cui di VALORE:

< 50.000 euro	35	**6**	**12**	**17**
> 50.000 euro	8	**3**	**2**	**3**
Indeterminato	195	**45**	**87**	**63**
TOTALE	**238**	**54**	**101**	**83**

di cui ESITO:

Mancato accordo	0	**0**	**0**	**0**
di cui con negoziazione conclusa consensualmente	0	0	0	0
di cui con negoziazione conclusa con invito controparte	0	0	0	0
Accordo raggiunto	238	**54**	**101**	**83**
TOTALE	**238**	**54**	**101**	**83**

L'Osservatorio di Milano, in collaborazione con l'Ordine degli avvocati, ha eseguito una analisi a campione degli accordi depositati presso l'Ordine stesso dall'entrata in vigore del D.L.132/2014 (13 settembre 2014) al dicembre 2015.

Sono stati visionati in totale **244** accordi a campione dei quali 187 in materia di famiglia e 57 nelle altre materie.

(1) ALTRE MATERIE

La base di calcolo riguarda **57 accordi** depositati **dal 14 ottobre 2014 al 21 dicembre 2015**

Suddivisione per MATERIA:

	numero accordi	%
R.C. auto	**7**	**12,3**
Pagamento somme relative a:	**50**	**(87,7)**
-Compensi professionali	*12*	*21,1*
-Lavoro	*8*	*14,00*
-Responsabilità civile (non auto)	*6*	*10,5*
-Provvigioni	*5*	*8,8*
-Contratti assicurativi e bancari	*3*	*5,3*
-Locazione	*2*	*3,5*
-Affitto ramo d'azienda	*2*	*3,5*
-Altro	*12*	*21,1*

E' importante rilevare che ben il 70% degli accordi visionati e depositati nel 2014 è in materia di lavoro; materia poi esclusa dall'ambito della negoziazione assistita con la legge di conversione del DL 132/2014 entrata in vigore l'11 novembre 2014.

Durata Media:

Per quanto riguarda i tempi è opportuno evidenziare che su 57 accordi visionati, in 17 è stato possibile rilevare la data di invito alla NA, quella di accettazione, la data di stipula della convenzione e quella dell'accordo.

Negli altri 40 depositi, non è stato possibile individuare una o più d'una delle quattro date indicate. Di questi 40, in 18 non sono indicate le date di invito alla negoziazione e di accettazione della stessa (sono "consensuali" ?); in 22 casi invece non è identificabile la data di sottoscrizione della convenzione di negoziazione.

Tenendo quindi conto della parzialità dei dati a disposizione, è possibile individuare la durata media delle procedure di negoziazione visionate come segue:

dall'invito all'accordo	**71 giorni**
di cui	
della durata complessiva di 1 gg	*1*
inizio e fine lo stesso giorno	*1*
dalla convenzione all'accordo	**15 giorni**

di cui	
concluse nello stesso giorno	*11*
concluse in 1 giorno	*2*
dall'invito alla convenzione	**24 giorni**

Prendendo invece come riferimento i soli 23 accordi (dei quali 10 comprensivi anche del mese di agosto) per i quali sono state rilevate la data di invito, quella di sottoscrizione della convenzione e quella dell'accordo la durata media sale a:

dall'invito all'accordo	**81 giorni**
di cui	
della durata complessiva di 1 gg	*1*
dalla convenzione all'accordo	**39 giorni**
di cui	
concluse nello stesso giorno	*5*
dall'invito alla convenzione	**42 giorni**

Suddivisione per VALORE[7]:

	numero accordi	**%**
fino ad € 1.000,00	3	12,0
da € 1.000,01 a € 5.000,00	8	32,0
da € 5.000,01 ad € 20.000,00	4	16,0
da € 20.000,01 ad € 50.000,00	7	28,0
Oltre € 50.000,00	3	12,0

[7] rilevazione effettuata su soli 25 accordi

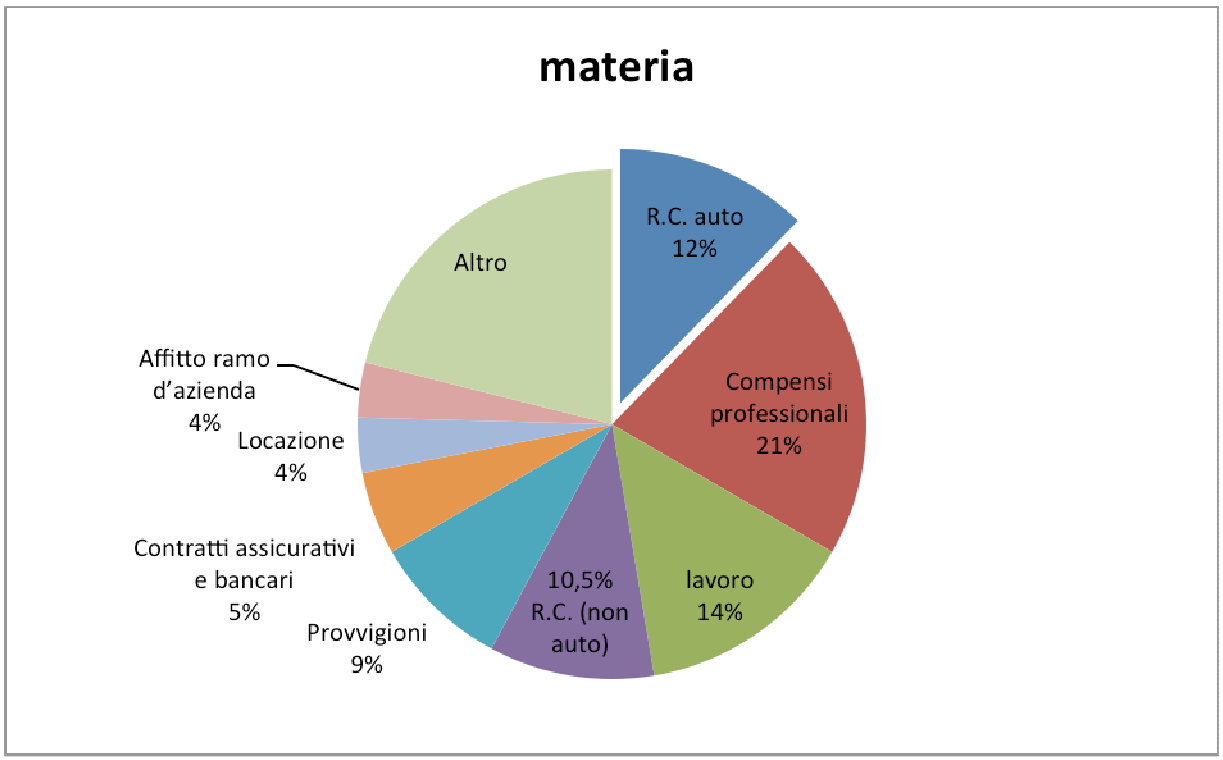
materia
R.C. auto
12%
Compensi
professionali
21%
lavoro
14%
10,5%
R.C. (non
auto)
Provvigioni
9%
Contratti assicurativi
e bancari
5%
Locazione
4%
Affitto ramo
d'azienda
4%
Altro

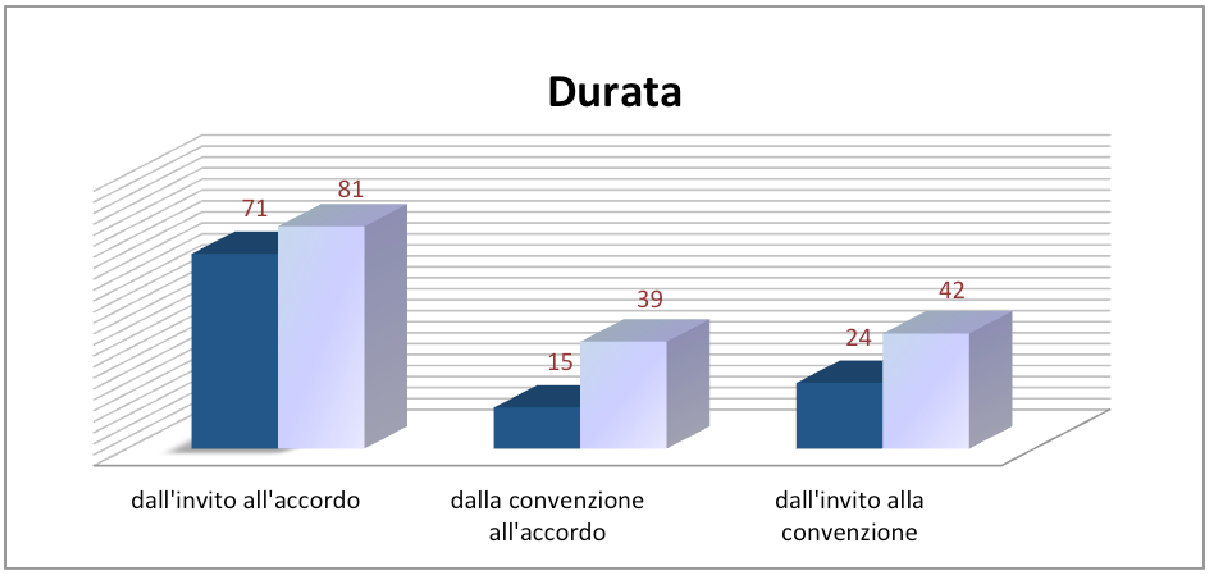
Durata
71
81
15
39
24
42
dall'invito all'accordo
dalla convenzione
all'accordo
dall'invito alla
convenzione

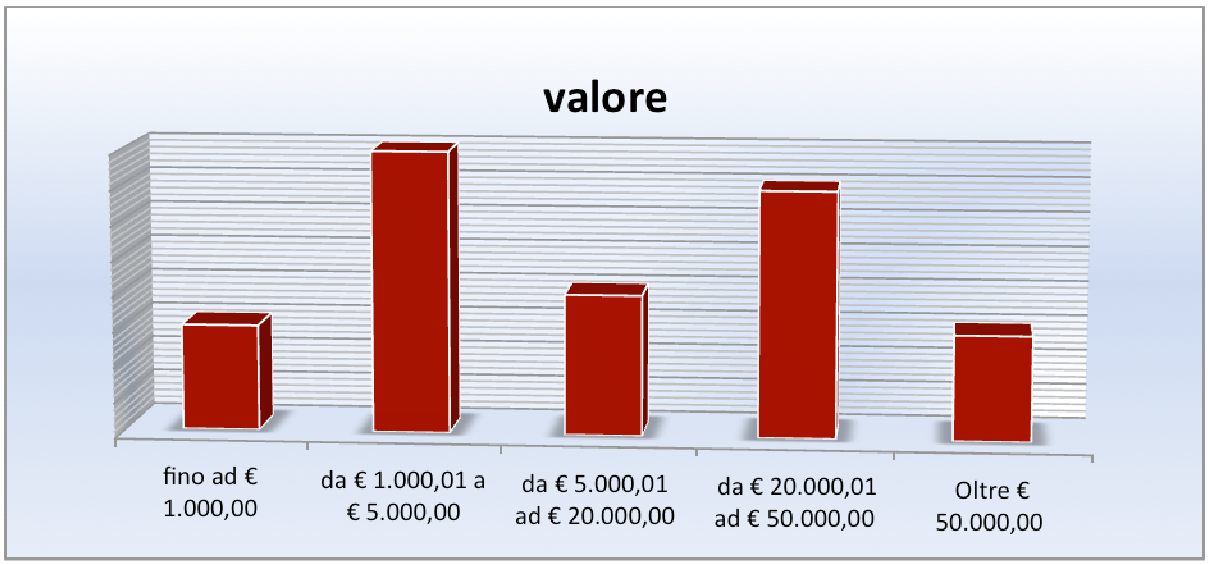

(2) IN MATERIA DI FAMIGLIA

La base di calcolo riguarda **187 accordi** depositati **dal 9 ottobre 2014 al dicembre 2015**

Dei quali:

	numero accordi	%
Separazioni	117	62,57
Divorzi	57	30,48
modifiche delle condizioni:	10	5,35
di separazione	(5)	(2,67)
di divorzio	(5)	(2,67)
non rilevato	3	1,60

Con riferimento ai FIGLI

	numero accordi	%
con figli	112	**59,89**

Tipologia di figli	separazione	Divorzio	modifiche separazione	modif. divorzio	non rilevato.	Totale	%
Minori	55	11	3			**69**	36,90
maggiorenni non economicamente autosufficienti	6	4		3		**13**	6,95
maggiorenni economicamente suff.	17	11	1		1	**30**	16,04
senza figli	39	31	1	2	2	**75**	40,11
di cui 1 con figli di uno solo dei due coniugi							
Totale	**117**	**57**	**5**	**5**	**3**	**187**	

Affidamento figli minori:

condiviso nella totalità degli accordi

Collocamento figli minori

Tipologia	numero accordi	%
prevalente	64	**92,75**
- mamma	(62)	
- papà	(2)	
Alternato	3	**4,35**
non rilevato (modifche condizioni)	2	**2,90**
Totale	69	

Mantenimento figli

Tipologia figli	numero accordi	%	%(su 187accordi)
minorenni	64	**78,05**	**34,22**
minorenni e maggiorenni	5	**6,10**	**2,67**
Maggiorenni	13	**15,85**	**6,95**
Totale	**82**		

Assegnazione casa coniugale

	numero accordi	%
Con assegnazione	103	55,08
Senza assegnazione	78	41,71
Altro	6	3,21
Totale	**187**	

Mantenimento Coniuge

	separazione	divorzio	modifiche separazione	modif. divorzio	Non rilevat.	Totale	%
Si	41	6		3		**50**	**26,74**
No	76	51	1	2	2	**130**	**70,59**
non rilevato			4		1	**5**	**2,67**
Totale	**117**	**57**	**5**	**5**	**3**	**187**	

In particolare

Separazione	numero accordi	%

Si	**41**	**35,04**
Di cui		
sotto forma di "*una tantum*"	(9)	(7,69)
sotto forma di pagamento mutuo casa familiare	(5)	(4,27)
No	**76**	**64,96**
Totale	**117**	

Divorzio	**numero accordi**	**%**
Si	**6**	**10,53**
Di cui		
una tantum	(2)	(3,51)
a tempo	(1)	(1,75)
No	**51**	**89,47**
Totale	**57**	

Modifica delle condizioni di divorzio	**numero accordi**	**%**
Si	**3**	**60**
Di cui		
da periodico ad "*una tantum*"	(1)	(20)
No	**2**	**40**
Totale	**5**	

Trasferimenti

	numero accordi	**%**
Si	**35**	**18,72**
No i	**149**	**79,68**
non rilevato	**3**	**1,60**
Totale	**187**	

Con riferimento ad aspetti **procedurali**

Accordi senza indicazione di convenzione di N.A		**154**	**82,35%**
Di cui:			
152	solo con accordo		

2	con invito+accettazione + accordo		
Accordi con indicazione della convenzione		**33**	**17,65%**
di cui			
9	con convenzione e accordo nella stessa data		
27	con convenzione+ accordo		
5	con invito+accettazione+convenzione+accordo		
1	solo convenzione		

3.12 Osservazioni conclusive.

Nel corso del convegno "*Negoziazione assistita e ruolo dell'Avvocato"*, organizzato a Roma venerdì 4 dicembre 2015 dall'Osservatorio permanente sulla giurisdizione, organismo del Consiglio Nazionale Forense, è stato evidenziato come il CNF intenda promuovere l'adozione della negoziazione assistita. Quest'ultima integra i sistemi di Alternative Dispute Resolution (arbitrati, mediazione, conciliazione), soprattutto quando è facoltativa, al fine di favorire un più efficiente sistema Giustizia che non abbia esclusivamente nei tribunali il centro dello svolgersi.

Interessante l'intervento di Andrea Pasqualin, consigliere nazionale coordinatore della commissione procedura civile che ha sottolineato come "L'istituto, in vigore da appena un anno, ha molte potenzialità che non sono state ancora tutte declinate per i suoi profili di tecnicalità e confidenzialità […]. Il CNF confida che - al di là degli aspetti tecnici legislativi che hanno ulteriori margini di miglioramento e delle questioni interpretative che le norme attuali pongono - questa procedura possa contribuire all'efficienza di un sistema Giustizia costruito - per così dire - sulla possibilità di scelta dello strumento più adatto al caso specifico, con l'obiettivo di fornire una risposta efficiente e celere alla richiesta di giustizia dei cittadini".

La negoziazione assistita, pare essere uno strumento efficace e di sicure potenzialità che tuttavia può essere migliorato e necessita di alcune interpretazioni.

Infatti, dall'analisi della normativa, dalla sua applicazione e dalla giurisprudenza che si sta formando in materia, è stato possibile evidenziare una serie di criticità meritevoli di approfondimento:

- Cosa succede se l'invito del giudice viene disatteso quando, verificato che la negoziazione quale condizione di procedibilità non è stata esperita, assegna i termini per il suo esperimento
- In quale sanzione incorre l'avvocato che omette di fornire al cliente l'informativa (scritta?) della possibilità di ricorrere alla negoziazione assistita
- Con "assistenza di uno o più avvocati" può intendersi che le parti possano essere assistite da un unico legale? (solo per la materia di famiglia vi è la indicazione della necessità di due distinti avvocati: comma 1

art 6)

- E' possibile che le parti siano assistite da due avvocati appartenenti al medesimo studio?
- Responsabilità dell' avvocato per invio a stipulare convenzione di negoziazione inidoneo (termini prescrizione, decadenza e improcedibilità)
- Qual è il rapporto tra Mediazione e Negoziazione Assistita?
- Le Parti, durante lo svolgimento della negoziazione assistita, devono essere presenti personalmente sempre?
- Quale delega o procura deve essere rilasciata all'avvocato
- Nell'invito a stipulare convenzione di negoziazione assistita o nella convenzione, deve essere indicato il valore della controversia?
- Con il gratuito patrocinio il legislatore tende a realizzare il mito delle "riforme a costo zero" per la finanza pubblica, ponendo il costo a carico degli avvocati. La norma è incostituzionale? E' possibile prevedere dei sistemi di liquidazione dell'attività dell'avvocato in gratuito patrocinio?
- Termine per adesione: invio o ricevimento dell'invito a stipulare la convenzione?
- Problematiche legate al termine della durata del procedimento di negoziazione assistita
- E' possibile attivare due negoziazioni per la medesima controversia (caso in cui il termine di durata sia superato senza che la negoziazione sia conclusa)?
- Competenza territoriale
- Negoziazione in corso di causa
- Nel caso in cui una parte sia rappresentata dall' amministratore di sostegno, i poteri devono essere riportati nella convenzione? L'accordo deve essere approvato dal giudice tutelare?
- Chi sottoscrive l' accordo di negoziazione?
- Quali documenti devono essere allegati all'accordo di negoziazione?
- Credito di imposta e vigilanza degli ordini degli avvocati
- Duplicazione degli accordi di negoziazione depositati presso gli ordini degli avvocati (ciascun legale provvede al deposito dello stesso accordo)
- Riconvenzionale e ampliamento della domanda
- Esecuzione
- Coincidenza tra l' oggetto dell'invito a stipulare negoziazione assistita e domanda giudiziaria
- "Possibile valutazione da parte del giudice alla mancata adesione all'invito a stipulare convenzione di negoziazione assistita"
- In materia di famiglia:

rilascio della copia autentica dell'accordo di NA per l'iscrizione di ipoteca in Conservatoria

chi rilascia l'autocertificazione riguardante il fatto che i figli maggiorenni sono economicamente autosufficienti

differenziazione tra la negoziazione in materia "generale" rispetto a "famiglia" in merito all'applicazione della

"sanzione" (condanna spese etc) nel caso di silenzio o rifiuto ad aderire

può essere preferibile che i termini di durata della negoziazione in tema di famiglia siano prorogabili oltre i 90 GG su richiesta congiunta parti?

Allegato A Normativa di riferimento.

Si indica qui di seguito, la normativa in materia di negoziazione assistita.

- Circolare Ministero Interno n. 16/14 del 01/10/2014.
- D.L. 12/09/2014, n. 132, conv. L. 10/11/2014, n. 162.
- Circolare Ministeriale n. 19 del 28/11/2014.
- Circolare Ministero Interno del 09/12/2014.
- Legge n. 190 del 23/12/2014 comma 249.
- Ministero Giustizia n. 2309 del 13/03/2015.
- Circolare Ministero Interno n. 6 del 24/04/2015.
- Risoluzione Agenzia delle Entrate n. 65/E del 16/07/2015.
- Circolare D.A.G. Direzione Generale Giustizia Civile 29/07/2015.
- D.M. 23/12/2015.
- Circolare CNF n. 11-C-2015 (questionario monitoraggio e incentivi fiscali).

Allegato B Giurisprudenza

Si indica qui di seguito, una raccolta di provvedimenti in materia di negoziazione assistita.

- Cassaz. Civ., Sez. Trib., 03.02.2016, n. 2111 "*In caso di trasferimento di quota d'immobile, in attuazione degli accordi di separazione consensuale, l'alienante potrà usufruire del trattamento fiscale agevolato di cui all'art. 19 L. n. 74 del 1987"*
- *Tribunale Torino, sez. VII civ., provvedimento 15.01.2015.*
- *Tribunale di Termini Imerese, ordinanza del Presidente 16.03.2015 (depositata il 24.3.2015) R.G.. 340/15.*
- *Tribunale di Novara, verbale 09.06.2015, dott. Delle Grottaglie, R.G. 856/2015.*
- *Tribunale di Verona, ord. 25.06.2015, dott. Vaccari, R.G..2592-15.*
- *Tribunale di Novara, verbale 16.07.2015, dott.ssa Nutini, R.G. 963/2015.*
- *Tribunale di Milano, ord. 30.09.2015, dott. Borrelli, R.G. 22436/2015.*
- *Tribunale di Novara, verbale 01.10.2015, dott. Febbraro, R.G.1099/2015.*
- *Tribunale di Milano, ord. 14.10.2015, dott.ssa Manfredini.*
- *Tribunale di Novara, verbale 17.11.2015, dott.ssa Gambacorta - termine per NA, R.G. 2192/2015.*
- *Tribunale di Novara, verbale 19.11.2015, dott.ssa Casiraghi, R.G. 458/2015.*
- *Tribunale Verona, ord. 23.12.15, dott. Vaccari.*
- *Tribunale di Novara, verbale 12.01.2016, dott.ssa Gambacorta R.G. 2498/2015.*
- *Tribunale di Novara, verbale 12.01.2016, dott.ssa Gambacorta, R.G. 2307/2015.*
- *Tribunale di Como, ord. 13.01.2016, dott.ssa Donatella Montanari.*
- *Tribunale di Milano, presidente Servetti relatore Buffone, decreto 19.01.2016.*
- *Tribunale di Novara, verbale 28.01.2016, dott.ssa Casiraghi, R.G. 2691/2015.*
- *Tribunale di Verona, sentenza 16.02.2016, dott. Vaccari, R.G. 1671/16.*

Allegato C - Modelli relativi alla procedura di negoziazione assistita

1° Modello: INVITO alla negoziazione.

Luogo e data ….....

Gentile Signor

racc. A R

Invito a stipulare convenzione di negoziazione assistita ai sensi della L. n.162/14

Scrivo la presente in nome e per conto dei Signori , residenti in …....., che con me sottoscrivono il presente atto, per rivolgerVi, ai sensi della L. n. 162/2014 (artt. 2 e segg.),

invito formale

a stipulare, ricorrendo all'assistenza di un avvocato di Vostra fiducia, una convenzione di negoziazione assistita mediante la quale le parti convengono di cooperare in buona fede e con lealtà per risolvere in via amichevole, con l'assistenza dei rispettivi avvocati la controversia/pretesa insorta tra isignori.....avente ad oggetto.....(descrizione dettagliata della controversia con indicazione degli eventuali beni mobili e/o immobili)

Vi avverto, altresì, che la mancata risposta all'invito entro 30 giorni dalla ricezione della presente o il Vostro rifiuto può essere valutato dal Giudice ai fini delle spese di giudizio e di quanto previsto dagli artt. 96 e 642, primo comma, c.p.c.

Il presente atto vale ad ogni effetto di legge, anche ai fini interruttivi della prescrizione.

Distinti saluti.

Sottoscrizione della parte

per sottoscrizione dell'invito e per autentica

Avv.

2° Modello - CONVENZIONE di negoziazione assistita.

CONVENZIONE DI NEGOZIAZIONE ASSISTITA

DALL'AVVOCATO EX ART. 2 D.L. 132/2014 convertito con L. 162/14

Tra i signori**:**

- nome e cognome **,** nato a il , residente in

C.F: , professione:

assistito dall' avv. (C.F. , recapito fax pec), iscritto all'Albo dell'Ordine degli Avvocati di..... ,

- nome e cognome, nato a il , residente in

C.F: , professione:

assistito dall' avv. (C.F. , recapito fax pec), iscritto all'Albo dell'Ordine degli Avvocati di …….....,

(N.B. qualora si abbia litisconsorzio necessario, dovranno essere parti tutti i litisconsorti necessari)

* * *

Oggetto della controversia: descrizione dettagliata della controversia con indicazione delle parti e dei diritti contesi.

* * *

Premesso che

1. il signor ….....con lettera racc. a/r (o pec o notifica) di data …..... ha invitato il signor …..... a stipulare una convenzione di negoziazione assistita ai sensi dell'art. 2 D.L. 132/2014 convertito con L. 162/14;

2. il signor.....ha ricevuto il predetto invito in data..... e con lettera racc. a/r (o pec o notifica) di data …..... ha accettato di stipulare una convenzione di negoziazione assistita.

****

Facendo la narrativa che precede parte integrante e sostanziale del presente atto, i signori.....(in proseguo le parti) concordano quanto segue:

Art. 1

Le parti si obbligano a cooperare in buona fede, con correttezza e con lealtà per risolvere in via amichevole la controversia, sopra meglio descritta, tramite l'assistenza dei sottoscritti avvocati.

Le parti si obbligano a condividere tempestivamente le informazioni rilevanti in modo completo e leale.

Le parti si obbligano, altresì, a non compiere, durante la negoziazione atti tali da poter danneggiare l'altra

parte.

Art. 2

Le parti convengono:

a) di incontrarsi personalmente alla presenza dell'avv. ..... e dell'avv. ..... secondo i tempi e le modalità che verranno loro di volta in volta comunicati;

b) che il termine massimo per raggiungere l'accordo di composizione della controversia è fissato al (e non superiore a tre mesi, prorogabile per ulteriori trenta giorni su accordo tra le parti).

Art. 3

Le parti, assistite dall'avv. e dall'avv. , danno atto che l'oggetto della controversia di cui alla presente convenzione rientra /non rientra tra le materie di cui all'art. 3 del d.l. n. 132/2014 convertito dalla legge n. 162/2014, per cui l'esperimento del procedimento di negoziazione assistita e'/ non è condizione di procedibilita' della domanda giudiziale.

Art. 4

Le parti si impegnano, insieme ai difensori, a tenere riservate le informazioni ricevute nel corso della procedura.

Art. 5

La presente convenzione avrà efficacia sino al giorno ....., prorogabile altri trenta giorni con accordo sottoscritto delle parti.

Art. 6

Le spese del presente procedimento sono compensate tra le parti.

Art. 7

L'accordo di composizione della controversia o il verbale di mancato accordo verranno redatti in duplice originale e conservati da ciascuna parte.

, lì

.....	.....
Per autentica della sottoscrizione avv.	Per autentica della sottoscrizione avv.

3° Modello - Facsimile mandato a negoziare - ***da Osservatorio di Genova***

MANDATO

Io sottoscritto …delego l'avv……, a rappresentarmi, assistermi e difendermi, in fase di negoziazione assistita ed in ogni eventuale fase e grado del giudizio, avanti al Tribunale di Genova, avente ad oggetto ……., con ogni facoltà di legge, comprese eventuali fasi di opposizione, esecuzione ed impugnazione, anche cautelari, conferendo ogni più ampia facoltà ex art. 84 cpc, incluse quelle di presentare domande ed eccezioni riconvenzionali, transigere e conciliare le liti, chiamare in causa terzi, riscuotere somme, dare quietanza, rinunciare agli atti ed accettare l'altrui rinuncia, deferire e riferire giuramenti, nominare altri procuratori e farsi sostituire da altri avvocati con le medesime facoltà. Dichiaro altresì di voler eleggere domicilio presso lo studio dell'avv. ….. in …...

…., …….

(firma) _____

Dichiara vera ed autentica la firma

INFORMATIVA SULLA NEGOZIAZIONE ASSISTITA

Io sottoscritto …… dichiaro di essere stato informato dall'avv. ….., in ossequio a quanto previsto dall'art. 2 comma 7 D.L. 132/14 e dall'art. 4 comma 3 del D.lgs. 28/10, in relazione alla controversia intercorsa con ……, di quanto segue:

1. che è possibile avvalersi del procedimento della negoziazione assistita, con l'assistenza dell'avvocato, per la soluzione di controversie inerenti diritti disponibili;
2. che è parimenti possibile avvalersi del procedimento di mediazione, per la soluzione di controversie inerenti i diritti disponibili;

3. che il ricorso alla negoziazione assistita costituisce condizione di procedibilità in materia di risarcimento del danno da circolazione di veicoli e natanti e nel caso di domanda di pagamento a qualsiasi titolo di somme non eccedenti cinquantamila euro e per le quali non sia prevista la mediazione;

4. che il ricorso alla mediazione costituisce condizione di procedibilità in materia di condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno derivante da responsabilità medica e sanitaria e da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari;

5. della possibilità, qualora ne ricorrano le condizioni, di avvalersi del gratuito patrocinio a spese dello Stato per la gestione di tali procedimenti;

6. delle conseguenze che derivano dalla mancata adesione alla negoziazione assistita;

7. che l'accordo scaturente dalle suesposte procedure costituisce titolo esecutivo per le obbligazioni ivi assunte.

(firma) _____

CONSENSO AL TRATTAMENTO DATI PERSONALI

Inoltre, ai sensi dell'art. 13 d.lgs 196/03, viene prestato il consenso al trattamento dei dati personali per l'esecuzione del presente mandato relativo alla presente vertenza ed al loro mantenimento negli archivi cartacei ed informatici dello studio legale anche successivamente all'esecuzione del mandato stesso.

(firma) _____

4° Modello - Ordinanza ex art 3 D.L.132/2014, convertito nella L. 162/2014, in materia di pagamento somme – ***da Ufficio del Giudice di pace di Monza.***

R.G. N. ……/2016

GIUDICE DI PACE di MONZA

ORDINANZA EX ART. 3 D.L. 132/14 convertito nella L. 162/2014

Il Giudice di Pace, in persona di

PREMESSO CHE

- la presente causa attiene alla richiesta di pagamento di somme non eccedenti euro 50.000,00;
- il D.L. n. 132/2014, convertito nella L. 162/2014, all'art. 3 stabilisce che chi intende proporre in giudizio una domanda di pagamento a qualsiasi titolo di somme non eccedenti 50.000,00 euro deve, tramite il proprio avvocato, invitare l'altra parte a stipulare una convenzione di negoziazione assistita, e l'esperimento del procedimento di negoziazione è condizione di procedibilità della domanda;
- nella fattispecie in esame non è stata adempiuta la condizione di procedibilità della domanda;

tutto ciò premesso

ASSEGNA

All'attore il termine di 15 giorni per la comunicazione dell'invito a stipulare una convenzione di negoziazione assistita

FISSA

la nuova prima udienza in data ……. ore ……

Monza, ……

5° Modello - Ordinanza ex art. 3 D.L. 132/2014, convertito in L. 162/2014, in materia di RCA – *da Ufficio del Giudice di Pace di Monza.*

R.G. N. ……/2016

GIUDICE DI PACE di MONZA

ORDINANZA EX ART. 3 D.L. 132/14 convertito nella L. 162/2014

Il Giudice di Pace, in persona di…..

PREMESSO CHE

- la presente causa verte in materia di risarcimento del danno da circolazione di veicoli;
- il D.L. n. 132/2014, convertito in L. 162/2014, all'art. 3 stabilisce che chi intende esercitare in giudizio un'azione in materia di risarcimento del danno da circolazione dei veicoli e dei natanti deve, tramite il proprio avvocato, invitare l'altra parte a stipulare una convenzione di negoziazione assistita, e l'esperimento del procedimento di negoziazione è condizione di procedibilità della domanda;
- nella fattispecie in esame non è stata adempiuta la condizione di procedibilità della domanda;

tutto ciò premesso

ASSEGNA

All'attore il termine di 15 giorni per la comunicazione dell'invito a stipulare una convenzione di negoziazione assistita

FISSA

la nuova prima udienza in data……..

Monza,

6° Modello - Convenzione di negoziazione assistita in materia di famiglia - art. 6 D.L. 132/2014, convertito in L. 162/2014.

CONVENZIONE DI NEGOZIAZIONE ASSISTITA

DALL'AVVOCATO EX ART. 6 D.L. 132/2014 CONVERTITO CON L.162/2014.

Tra i signori

- **,** nato a il , residente in

C.F: , professione:

assistito dall' avv. (C.F. , recapito fax pec), iscritto all'Albo dell'Ordine degli Avvocati di..... ,

- , nato a il , residente in

C.F: , professione:

assistito dall' avv. (C.F. , recapito fax pec), iscritto all'Albo dell'Ordine degli Avvocati di …….,

* * *

Oggetto della controversia: separazione personale dei coniugi, cessazione degli effetti civili o di scioglimento del matrimonio, modifica delle condizioni di separazione o di divorzio con descrizione dettagliata della controversia e dei diritti contesi.

* * *

Premesso che

1.- i signori hanno contratto matrimonio in data..... con estremi della trascrizione al Registro degli atti di matrimonio, se trattasi di matrimonio concordatario;

- regime patrimoniale scelto dai coniugi;

- data di nascita dei figli;

- decisione di separarsi a causa di gravi incomprensioni per incompatibilità di carattere, che rendono impossibile la prosecuzione del legame matrimoniale

o estremi della separazione e che, sussistendo le condizioni per la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio, sono addivenuti alla decisione di ottenere la cessazione degli effetti civili del matrimonio.

2. il-la signor/a ….....con lettera racc. a/r (o pec o notifica) di data …..... ha invitato il signor …..... a stipulare una convenzione di negoziazione assistita ai sensi dell'art. 2 (o 6 se in ambito familiare) D.L.

132/2014 convertito con L. 162/14;

3. il- la signor/a.....ha ricevuto il predetto invito in data..... e con lettera racc. a/r (o pec o notifica) di data …..... ha accettato di stipulare una convenzione di negoziazione assistita.

****

Facendo la narrativa che precede parte integrante e sostanziale del presente atto, i signori.....(in proseguo le parti) concordano quanto segue:

Art. 1

Le parti si obbligano a cooperare in buona fede, con correttezza e con lealtà per risolvere in via amichevole la controversia, sopra meglio descritta, tramite l'assistenza dei sottoscritti avvocati.

Le parti si obbligano a condividere tempestivamente le informazioni rilevanti in modo completo e leale.

Le parti si obbligano, altresì, a non compiere, durante la negoziazione atti tali da poter danneggiare l'altra parte, in particolare a non compiere atti idonei ad alterare le rispettive situazioni economiche-patrimoniali e/o quella della famiglia, a non compiere atti di amministrazione straordinaria dei nostri beni o dei beni della famiglia, a non estinguere polizza assicurative esistenti, soprattutto se sanitarie o sulla vita.

Le parti si obbligano, altresì, a non mutare la residenza dei figli.

Art. 2

Le parti convengono:

a) di incontrarsi personalmente alla presenza dell'avv. ..... e dell'avv. ..... secondo i tempi e le modalità che verranno loro di volta in volta comunicati;

b) che il termine massimo per raggiungere l'accordo di composizione della controversia è fissato al (e non superiore a tre mesi, prorogabile per ulteriori trenta giorni su accordo tra le parti).

Art. 3

Le parti, assistite dall'avv. e dall'avv. , danno atto che l'oggetto della controversia di cui alla presente convenzione non rientra tra le materie di cui all'art. 3 del d.l. n. 132/2014 convertito dalla legge n. 162/2014, per cui l'esperimento del procedimento di negoziazione assistita non è condizione di procedibilita' della domanda giudiziale.

Art. 4

Le parti si impegnano, insieme ai difensori, a tenere riservate le informazioni ricevute nel corso della procedura.

Art. 5

Si dà atto che l'avv. e l'avv. hanno tentato di conciliare le parti e le hanno informate della possibilità di esperire la mediazione familiare. L'avv. e l'avv. hanno, inoltre, informato le parti dell'importanza per i figli minori di trascorrere tempi adeguati con ciascuno dei genitori.

Art. 6

La presente convenzione avrà efficacia sino al giorno ……., prorogabile altri trenta giorni con accordo sottoscritto delle parti.

Art. 7

Le spese del presente procedimento sono compensate tra le parti.

Art. 8

L'accordo di composizione della controversia o il verbale di mancato accordo verranno redatti in duplice originale e conservati da ciascuna parte.

, lì

…….	…….
Per autentica della sottoscrizione	Per autentica della sottoscrizione
avv.	avv.

7° Modello - Accordo raggiunto di convenzione di negoziazione assistita in materia di famiglia.

ACCORDO RAGGIUNTO DI CONVENZIONE DI NEGOZIAZIONE ASSISTITA AI SENSI DEL DL. N.132/2014 CONV. NELLA L. N.162/2014

Il giorno ….....del mese ……..... 2016, a ….....,

i signori

- nome e cognome, nato a il

residente in

C.F: , professione: ,

assistito dall' avv. (C.F. , recapito fax

pec), iscritto all'Albo dell'Ordine degli Avvocati di..... ,

- nome e cognome, nato a il

residente in

C.F: , professione: ,

assistito dall' avv. (C.F. , recapito fax

pec), iscritto all'Albo dell'Ordine degli Avvocati di.....

concordano quanto segue nella **controversia di** separazione personale dei coniugi, cessazione degli effetti civili o di scioglimento del matrimonio, modifica delle condizioni di separazione o di divorzio.

Premesso che

- in data _____i signori …..... hanno sottoscritto una convenzione di negoziazione assistita avente ad oggetto la controversia sopra descritta;
- che hanno contratto matrimonio in data..... a …..... con estremi della trascrizione al Registro degli atti di matrimonio, se trattasi di matrimonio concordatario;
- regime patrimoniale scelto dai coniugi;
- che dall'unione sono nati ….....data di nascita dei figli;
- che sono addivenuti alla decisione di separarsi o estremi della separazione e che, sussistendo le condizioni per la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio, sono addivenuti alla decisione di ottenere la cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- che l'avv. e l'avv. hanno tentato di conciliare le parti, le hanno informate della possibilità di esperire la mediazione familiare e, inoltre, hanno informato le parti dell'importanza per i figli minori di trascorrere tempi adeguati con ciascuno dei genitori.

Facendo la narrativa che precede parte integrante e sostanziale del presente atto, i signori.....(in proseguo le parti) concordano quanto segue.

Art. 1

Le parti convengono di volersi separare/ addivenire alla cessazione degli effetti civili o di scioglimento del matrimonio, chiedendo all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di ..... di annotare la presente convenzione, alle seguenti condizioni dai medesimi concordate:

….....

- In presenza di accordi per trasferimenti di diritti reali tra i coniugi e/o i figli:

Art. I coniugi dichiarano che tutte le clausole patrimoniali di cui al presente accordo si intendono essenziali e funzionali ai fini della soluzione consensuale della cessazione degli effetti civili del matrimonio, di talchè gli stessi richiedono che ai relativi atti di esecuzione degli accordi così assunti siano applicati i benefici fiscali di cui all'art. 19 legge n. 74 del 1987 (come interpretato con la circolare dd. 29 maggio 2013 n. 18).

Art. Le parti …..... dichiarano di aver risolto la presente controversia e di non aver nulla da pretendere reciprocamente a tale titolo.

Art. Le spese del presente procedimento sono compensate tra le parti.

Art. Le parti incaricano l'avv. di trasmettere il presente accordo al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di..... e di provvedere, successivamente alla comunicazione del nulla osta o autorizzazione, al ritiro dell'originale del presente accordo e alla trasmissione all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di..... e all'Ordine degli Avvocati di ….....

…..... **….....**

Per autentica della sottoscrizione **Per autentica della sottoscrizione**

Avv. …..... Avv. ….....

L'accordo di cui sopra è conforme alle norme imperative e all'ordine pubblico.

…....., … **……**

Avv. Avv.

8° Modello - Trasmissione della convenzione di negoziazione assistita ai sensi dell'art. 6 D.L. 12 settembre 2014, n. 132 convenzione di negoziazione assistita ai sensi dell'art. 6 d.l. 132/2014, convertito in L. 162/2014.

All' Ufficio di Stato Civile

del Comune di ……..….

TRASMISSIONE DELLA CONVENZIONE DI NEGOZIAZIONE ASSISTITA AI SENSI DELL'ART.6 D.L. 12 SETTEMBRE 2014, n. 132, CONVERTITO CON LEGGE 10 NOVEMBRE 2014 N. 162

L'avvocato……..…… (PEC …….…) nell' interesse del proprio assistito signor …… nato a ……... , il …….. , codice fiscale …… ,

titolo di studio …….…..., (v. codifica 1)

condizione professionale o non professionale ……, (v. codifica 2)

posizione nella professione …….…, (v. codifica 3)

elettivamente domiciliato presso il suo studio in …….…… via …….…… (fax ……..……)

e

L'avvocato……..…… (PEC …….…) nell' interesse della propria assistita signora …… nata a ……... , il …….. , codice fiscale …… ,

titolo di studio …….…..., (v. codifica 1)

condizione professionale o non professionale ……, (v. codifica 2)

posizione nella professione …….……, (v. codifica 3)

elettivamente domiciliato presso il suo studio in …….…… via …….…… (fax ……..……)

PREMESSO

che le parti hanno contratto matrimonio a ……..

□ iscritto

□ trascritto

nel Comune di …….…….…… (anno …..…….. atto ……..…. Parte …..……

serie .....);

- che le parti in data ……. hanno sottoscritto, con l'assistenza dei rispettivi difensori, **convenzione di negoziazione assistita** per la soluzione consensuale della:
- **separazione** personale
- **scioglimento** del matrimonio
- **cessazione degli effetti civili** del matrimonio
- **modifica** delle condizioni della separazione
- **modifica** delle condizioni del divorzio;

- che il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale competente ha comunicato in data ……..……..…….. agli avvocati:

□ il nulla osta

□ l'autorizzazione

per gli adempimenti ai sensi dell' art. 6 comma 3, terzo periodo del decreto legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito con legge n. 162 del 6 novembre 2014

TRASMETTE/ONO

al competente Ufficiale dello Stato Civile copia autenticata della convenzione di negoziazione assistita, munita delle certificazioni e della attestazione di conformità dell'accordo alle norme imperative e all'ordine pubblico, di cui all' art. 5 del decreto legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito con legge n. 162 del 6 novembre 2014, ai fini delle annotazioni e delle comunicazioni previste dalla legge.

Firma congiunta

Avv. …… Avv. ……

…… …….

Data …….

Firma disgiunta

Avv. ……

Data …….

CODIFICHE

- Codifiche titolo di studio

  1 = Dottorato di ricerca; 2= Laurea Magistrale; 3 = Laurea di primo livello + ITS; 4 = Diploma superiore + IFTS; 5 = Licenza media/avviamento professionale; 6= Licenza elementare; 7 =Nessun titolo; 8 = Sconosciuto;
- Codifiche condizione professionale o non professionale

  1 = Occupato/a; 2 = Casalingo/a; 3 = Studente/studentessa; 4 = Disoccupato/In cerca di prima occupazione; 5 = Ritirato/a dal lavoro (pensionato/a); 6 = Altra condizione non professionale; 7 = Sconosciuta/non fornita;
- Codifiche posizione nella professione

  Lavoratore dipendente: 1 = dirigente privato; 2 = dirigente pubblico; 3 =quadro/impiegato privato; 4 =quadro/impiegato pubblico; 5 = operaio o assimilato privato; 6 = operaio o assimilato pubblico;

  Lavoratore autonomo: 7 = imprenditore/ libero professionista; 8 = lavoratore in proprio; 9 = coadiuvante familiare/socio cooperativa; 10 = Collaboratore coord-continuativa/prestazione opera occasionale; 11 = Sconosciuta/non fornita.